




PROVINCIA DI PERUGIA
Area Ambiente e Territorio
SERVIZIO PTCP E URBANISTICA



Variante tematica n. 1
Normativa, Schede Atlanti e Tavole
oggetto di modifica

SCHEDE DEGLI ATLANTI, ELABORATI CARTOGRAFICI E NORMATIVA OGGETTO DI VARIANTE

SVILUPPO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA EOLICA. SOGLIE DI INCOMPATIBILITÀ

Atlante del sistema ambientale e paesaggistico

Scheda A.7.1 oggetto di variante.....pg. 2

Atlante del sistema infrastrutturale- insediativo

Scheda I.3.1 oggetto di variante.....pg.13

Elaborati cartografici

Tav. A.7.1

Tav. A.3.4

Tav. I.3.1.

Tav. I.3.1.1

Normativa. Criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni del PTCP

Art. 29 oggetto di variante (comma 1 lett. g, comma 4)pg.18

Art. 35 oggetto di variante (comma 6).....pg.21

Art. 39 oggetto di variante (comma 11).....pg.24

Art. 40 (nuovo).....pg.30

LINEE GUIDA PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atlante del sistema infrastrutturale- insediativo

Scheda I.3.1 oggetto di variante.....pg.13

Normativa. Criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni del PTCP

Art. 18 oggetto di variante (comma 8).....pg.31

A.7.1.

**AMBITI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA.
INDIRIZZI NORMATIVI PER I SISTEMI PAESAGGISTICI**

L'elaborato A.7.1 "Ambiti della tutela paesaggistica" rappresenta la sintesi degli studi e delle elaborazioni attinenti alle indicazioni e agli ambiti interessati dalla disciplina paesaggistica.

Il tema è descritto da due cartografie: nella prima viene portata a conclusione la ricerca e la definizione della struttura paesaggistica provinciale (Schema degli indirizzi normativi per i sistemi paesaggistici); nella seconda vengono individuati e definiti gli ambiti e gli elementi di pregio o di possibile degrado paesaggistico.

In specifico questa seconda carta seleziona e mette in relazione alcuni tematismi già trattati nell'*Atlante del sistema ambientale*, compiendo una sintesi volta fondamentalmente alla individuazione delle aree in cui agiscono i vincoli normativi previsti dalle leggi in materia di paesaggio: L. 1497/39 e L. 431/85 (ora D.Lgs 42/2004). Tali ambiti e beni sono anche oggetto di una ulteriore definizione alla scala 1:25.000 denominata *Repertorio delle componenti paesaggistiche, ambientali, infrastrutturali ed insediative di definizione comunale* con cui si è proceduto ad una loro precisazione territoriale e che costituisce uno dei principali riferimenti per l'avvio del processo di copianificazione con i Comuni.


Va notato che il rapporto che lega l'elaborato in oggetto con il Repertorio in scala 1:25.000, non è di tipo gerarchico, ma anche in questo caso, così come per gli Atlanti, è di tipo relazionale. Si vuole con ciò sottolineare la situazione di reciproca sinergia e di complementarità, che collega il quadro di riferimento territoriale, rappresentato dall'elaborato in oggetto, rispetto alla situazione di maggiore dettaglio definita nel Repertorio.

La ragione di tale molteplicità di relazioni è da attribuire non tanto alla pur rilevante dimensione territoriale della Provincia di Perugia, quanto alla varietà e alla complessità del suo paesaggio e degli elementi che lo determinano.

Il lavoro, condotto a sintesi nel presente elaborato, si è sviluppato attraverso un percorso metodologico che, partendo dalla individuazione delle Unità Ambientali, ha portato alla determinazione delle Unità di Paesaggio ed è infine pervenuto alla individuazione, attraverso una lettura delle trasformazioni che nel tempo sono intervenute, delle Unità di Paesaggio appartenenti alle categorie della *evoluzione, trasformazione e conservazione*.

Tali situazioni, ricondotte al livello strutturale determinato dai sistemi paesaggistici, hanno indicate aree per le quali sono stati predisposti indirizzi per la disciplina delle trasformazioni definiti dalle categorie normative della qualificazione, controllo e valorizzazione che sono stati predisposti per ciascuno dei quattro sistemi paesaggistici considerati.

Il seguente diagramma a blocchi illustra il percorso concettuale seguito e che ha condotto alla individuazione delle tre categorie ricercate.



Bassa variazione	inferiori al 25%	Aree della conservazione
Media variazione	compresa tra il 25 ed il 50%	Aree della evoluzione
Alta variazione	oltre il 50%	Aree della trasformazione

Le “Unità di Paesaggio” possono essere definite quali ambiti territoriali ove, per conformazione geomorfologica, associazioni vegetali, tipi di uso del suolo si determinano situazioni che creano un “paesaggio” riconoscibile e definito in modo univoco dagli elementi che lo compongono.

In riferimento allo schema metodologico complessivo precedentemente illustrato, si ricorda che la fase conclusiva del lavoro ha compiuto l’integrazione prima e poi il confronto delle unità ambientali con gli usi del suolo storico e attuale. Confronto avvenuto secondo chiavi di lettura quantitative e qualitative che hanno reso palesi le trasformazioni subite dal paesaggio nel passaggio dalle sue forme tradizionali a quelle attuali.

Utilizzando le potenzialità offerte dai sistemi informativi territoriali è stato possibile misurare in termini assoluti e relativi, per ciascuna Unità di Paesaggio, quali usi del suolo storico vi insistevano e quali invece oggi sono presenti, determinando al contempo la quantità di superficie di ciascun uso in termini percentuali rendendo così evidente la portata della trasformazione di cui è oggetto.

Ulteriori elaborazioni sia matematiche (percentuali di incidenza degli usi del suolo) che cartografiche (permanenza di aree aventi lo stesso uso del suolo nei due periodi esaminati) hanno consentito di pervenire alla definizione degli ambiti di invarianza del paesaggio, di quelli della trasformazione e di quelli che presentano caratteri intermedi. Queste tre situazioni sono state

definite come segue:

- le aree della trasformazione paesaggistica;
- le aree della conservazione paesaggistica;
- le aree della evoluzione paesaggistica.

Situazioni che sintetizzano tre diversi processi di modificazione del paesaggio e che possono così essere descritti:

- Le aree della trasformazione paesaggistica

ricomprendono le unità di paesaggio che hanno subito trasformazioni strutturali radicali e che non presentano più i tratti e gli usi della situazione storica. Rappresentano in sostanza tutte quelle aree che sono state oggetto, dal dopo guerra ad oggi, del processo di modernizzazione della campagna e del territorio ed in cui le tracce dell'assetto storico del paesaggio sono state cancellate.

Per tali aree è stata predisposta una normativa di indirizzo volta alla loro riambientazione che, nella considerazione delle logiche economiche che le presidono, sappia reintrodurre elementi di qualità sia nella loro immagine che nella loro condizione ecologica.

Aree che sono poi state classificate nella disciplina degli indirizzi relativi alla qualificazione.

- Le aree della conservazione paesaggistica

appartengono a questa tipologia le unità di paesaggio in cui permangono i segni e gli usi storici del territorio. Rappresentano quindi le situazioni della continuità, ove cioè le trasformazioni inevitabilmente intervenute nel tempo non hanno agito in modo strutturale e quindi si è in presenza di "monumenti" viventi che conservano immagini e situazioni paesaggistiche arcaiche così da configurarle quali ambiti storici. Per tali aree è stata predisposta una normativa di indirizzo volta alla valorizzazione delle sistemazioni tipiche e per una salvaguardia attiva dei siti e delle strutture paesaggistiche presenti. Aree che sono poi state classificate nella disciplina degli indirizzi relativi alla valorizzazione.

- Le aree della evoluzione paesaggistica

appartengono a questa terza ed ultima tipologia le unità di paesaggio i cui tratti caratteristici sono stati relativamente trasformati così da attuare un passaggio dalle forme storiche del paesaggio a quelle attuali in modo graduale e continuo. Rappresentano le situazioni della evoluzione delle forme paesaggistiche tradizionali a quelle attuali e sono contraddistinte dalla persistenza di alcuni segni e di alcuni usi anche se presenti in quantità e qualità tali da non costituire più dominanti paesaggistiche come nella precedente categoria. Per tali aree è stata predisposta una normativa di indirizzo volta alla individuazione degli elementi di valore e le regole delle preesistenze al fine di una loro conservazione e/o reinterpretazione nelle future trasformazioni paesaggistiche e territoriali. Aree che sono poi state classificate nella disciplina degli indirizzi relativi al controllo.

Le analisi svolte hanno preliminarmente evidenziato che le U.d.P. che hanno variato più del 50% degli usi del suolo preesistenti rispetto la loro superficie debbono tale profonda modifica della loro immagine paesaggistica a due diverse cause:

1. gli usi del suolo a più forte caratterizzazione antropica aumentano a svantaggio di quelli a più forte caratterizzazione naturale (es. aumento degli insediamenti urbani e del seminativo semplice con la conseguente diminuzione del bosco e dei pascoli);
2. gli usi del suolo a più forte caratterizzazione naturale aumentano a svantaggio delle pratiche agricole tradizionali (es. aumento del bosco e dei pascoli e diminuzione del seminativo arborato e degli oliveti).

Quello che si è voluto mettere in evidenza considerando sia la variazione relativa che quella assoluta è che con tali elaborazioni sono state ricercate le trasformazioni sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo intervenute in quei paesaggi. E' così risultato possibile compiere la lettura dei dati che hanno definito l'appartenenza delle U.d.P. alle tre citate classi di appartenenza. I dati riassuntivi di quanto sopra sono contenuti nelle tabelle della variazione complessiva e relativa degli usi del suolo a cui si rimanda (si vedano le Tabelle di confronto dell'uso del suolo e i relativi grafici delle 112 U.d.P., contenute negli *Apparati del PTCP*).



A scopo esemplificativo e quale sintesi delle elaborazioni condotte, di seguito, vengono riportati i grafici relativi alle trasformazioni complessive avvenute nell'ambito dell'intero territorio provinciale.

I grafici mettono a confronto le quantità di superficie investite dagli stessi usi del suolo nella situazione attuale rispetto quella storica e ne evidenziano gli incrementi e le diminuzioni dei diversi usi del suolo ottenuti come differenze tra le due situazioni.

Il passaggio concettuale seguente è stato quello di individuare delle condizioni di trasformabilità dei paesaggi considerati. Si è cercato cioè di comprendere quali fossero gli indirizzi cui dovevano essere soggette le aree che avevano subito le maggiori trasformazioni, rispetto quelle che invece avevano sostanzialmente mantenuto invariato il loro assetto paesaggistico ed infine quali attenzioni riservare a quelle situazioni territoriali che si trovano in una situazione intermedia.

Denominazione	Codice
Boschi	Bo
Reticolo idrografico	Fi
Insedamenti urbani	lu
Oliveti	Ol
Pascoli	Pa
Seminativo arborato	Sa
Sterile	St
Vigneto	Vi
Ferrovie	Fe
Viabilità principale	Vp
Seminativo semplice	Se

I grafici mettono a confronto le quantità di superficie investite dagli stessi usi del suolo nella situazione attuale rispetto quella storica e ne evidenziano gli incrementi e le diminuzioni dei diversi usi del suolo ottenuti come differenze tra le due situazioni.



Tale situazione è stata affrontata introducendo dei diversi "regimi" di indirizzo che sono divenuti gli indirizzi generali per i sistemi paesaggistici. Mentre la relazione intercorrente tra le trasformazioni intervenute nelle Unità di Paesaggio e gli indirizzi normativi è specificata nella seguente tabella.

Classificazione della trasformazione dei sistemi paesaggistici **Indirizzi normativi**

Paesaggio di pianura e di valle in alta trasformazione	Qualificazione
Paesaggio di valle in evoluzione	Controllo
Paesaggio di valle in conservazione	Valorizzazione
Paesaggio collinare in alta trasformazione	Qualificazione
Paesaggio collinare in evoluzione	Controllo
Paesaggio collinare in conservazione	Valorizzazione
Paesaggio alto - collinare in alta trasformazione	Qualificazione
Paesaggio alto - collinare in evoluzione	Controllo
Paesaggio alto - collinare in conservazione	Valorizzazione
Paesaggio montano in alta trasformazione	Qualificazione
Paesaggio montano in evoluzione	Controllo
Paesaggio montano in conservazione	Valorizzazione

Ricadute territoriali

La considerazione infine delle diverse condizioni e delle diverse componenti paesaggistiche date dall'appartenenza ai quattro sistemi paesaggistici, ha realizzato l'ulteriore passaggio che ha condotto alla preliminare considerazione di una matrice di indirizzi formata da quattro sistemi paesaggistici articolati su tre diversi regimi di indirizzi. E' stata in tal modo individuata preliminarmente una matrice normativa articolata su dodici diverse casistiche, la quale infine, attraverso un'operazione di sintesi e di aggiustamento ha fornito gli indirizzi di qualificazione, controllo e valorizzazione per i sistemi paesaggistici definiti negli articoli 33 e 34 dell'elaborato "Normativa. Criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni" del PTCP che possono essere sintetizzati nei seguenti indirizzi generali che sostanziano le indicazioni fornite dalla tavola "Schema degli indirizzi normativi per i sistemi paesaggistici".

Indirizzi di qualificazione

Rientrano nei seguenti indirizzi gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito le maggiori trasformazioni paesaggistiche in termini quantitativi e qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto non possiedono più l'assetto paesaggistico tradizionale.

Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio possono esplicarsi in tali ambiti in due diverse modalità: o interpretare le preesistenze residuali, o proporre una nuova immagine, pervenendo quindi alla definizione di nuovi paesaggi, dimostrandone però, in tal caso, la coerenza con il contesto in cui si inseriscono. In ogni caso gli interventi di trasformazione ammessi devono incrementare la qualità formale e/o ambientale dei luoghi da essi interessati.

Indirizzi di controllo

Rientrano nei seguenti indirizzi gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito un processo evolutivo ove sono compresenti, ed a volte confusi, caratteri di permanenza del paesaggio tradizionale con i caratteri della recente trasformazione. Tali ambiti sono pertanto quelli per i quali è più necessario un approfondimento pianificatorio di tipo paesaggistico e pertanto rappresentano ambiti primari di copianificazione con i Comuni anche ai sensi della L.R. 11/2005. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio devono rispettare i risultati formali delle preesistenze adeguandosi ad essi ed interpretandoli solo in casi eccezionali. In questi casi debbono essere previste misure di minimizzazione o di compensazione.

Indirizzi di valorizzazione

Rientrano nei seguenti indirizzi gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche sia in termini quantitativi che qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto sostanzialmente mantengono il loro assetto paesaggistico tradizionale.

Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.

L'elaborato A.7.1 - "Ambiti della tutela paesaggistica" unitamente e in modo interrelato al Repertorio alla scala 1:25.000, costituiscono la cartografia di Piano avente le maggiori ricadute territoriali in termini di indirizzo e di normativa paesaggistica.

Le indicazioni che emergono da tali elaborati implicano diverse forme di coazione con le diverse Amministrazioni ed Enti interessati e coinvolti nel processo di pianificazione paesaggistica del territorio. Accanto a esplicite norme di vincolo, sulle quali si tornerà in seguito, la maggior parte degli indirizzi ha perseguito lo scopo di instaurare un processo di pianificazione che interessa principalmente le Amministrazioni comunali attraverso i propri strumenti urbanistici sia generali che di dettaglio. A tale proposito si segnala l'opportunità che alcuni delle indicazioni del PTCP possano essere recepite nei Regolamenti edilizi comunali e, in tal modo, possano più efficacemente interagire con i P.R.G. e quindi nuovamente con il presente Piano.

Il modello generale perseguito anche per la parte paesaggistica può essere sintetizzato nella formula del piano - processo. Ciò significa che l'impostazione di piano aperto, di strumento pensato quale struttura capace di ulteriori e sempre più precisi approfondimenti, non rappresenta l'alibi attraverso cui rinviare ad altre scelte e decisioni, ma significa dare concretezza ad un principio di sussidiarietà concreto e condiviso.

L'aver individuato la struttura paesaggistica, il quadro delle attenzioni e delle coerenze da perseguire realizza un primo e basilare coordinamento della disciplina che non potrà che essere arricchito e precisato, senza che vengano meno le salvaguardie e i vincoli necessari.

L'elaborato in esame individua anche ambiti per i quali sono state elaborate delle vere e proprie norme di vincolo, anche in questi casi, per quanto possibile, si è cercato di agire secondo lo spirito della L.1497/39 (oggi D.Lgs.42/04), ovvero in forma interlocutoria. Ciò significa che da una parte si è cercato di chiarire quali fossero le regole da rispettare, le invarianti da salvaguardare, e dall'altra si è attribuita importanza e responsabilità al progetto, che tali regole e tali invarianti deve recepire ed interpretare e, per quanto possibile, coniugare con le necessità di trasformazione che emergono.

Indirizzi normativi

Le ricadute in termini di indirizzi normativi che provengono da questo elaborato A.7.1 sono riscontrabili in tutto il titolo IV - "Direttive e prescrizioni per la pianificazione paesaggistica" dei "Criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni" del PTCP, e in specifico al Capo III "Struttura paesaggistica provinciale" negli articoli n. 33 e 34.

Sono stati inoltre identificati degli ambiti per i quali si specificano indicazioni di salvaguardia e vengono previste azioni di valorizzazione. Ambiti che vengono descritti e regolati al Capo IV "Beni di interesse storico, vedute e coni visuali".

Infine per quanto riguarda le indicazioni normative concernenti più precise norme di salvaguardia e tutela (vincoli), queste sono state trattate al Capo V "Prescrizioni del PTCP" ed in specifico negli articoli 38 e 39, ove vengono rispettivamente normati i beni tutelati dalla L. 1497/39 e dalla L. 431/85 (oggi D.Lgs.42/04).

Quanto sopra indica i riferimenti utili per collegare la cartografia elaborata con la normativa predisposta che, nel caso delle aree vincolate dalla legislazione paesaggistica, assume forme di vera e propria esplicitazione delle condizioni, attenzioni e divieti cui sono soggetti i territori vincolati.

Una delle considerazioni basilari che ha guidato l'articolazione della normativa paesaggistica del Piano territoriale di coordinamento è stata quella relativa alle finalità e alle modalità di gestione del vincolo paesaggistico.

Il disposto della storica legge sulla conservazione delle bellezze paesaggistiche, la L. 1497/39 (oggi D.Lgs.42/04) prevede infatti un vincolo "intelligente", un vincolo cioè che pone quale unica condizione quella della verifica delle trasformazioni che si vogliono apportare in situazioni ritenute di interesse. Secondo questa impostazione non si tratta quindi di un vincolo "a priori" e pertanto incapace di discernere tra interventi addirittura auspicabili o ammissibili, rispetto a quelli sicuramente da evitare.

Per rendere però effettiva e realizzabile questa “intelligenza”, definibile anche in termini attuali e disciplinarmente condivisi quale normativa variabile, vi è la necessità della definizione di un quadro entro cui si colloca la proposta di trasformazione. In altri termini vi è la necessità che il Piano Paesaggistico esprima quali sono i valori e quali le situazioni peculiari che, non solo non devono essere deteriorati dalle proposte progettuali, ma che, al contrario, devono essere esaltati dagli interventi nel tempo sedimentati in quella stessa area.

Il compito è pertanto quello che la stessa L. 1497/39 (oggi D.Lgs.42/04) allora prevedeva e che veniva anche meglio specificato nel suo regolamento (R.D. n.1357 del 3/6/1940), e che consiste nel fornire ai decisori gli elementi di riferimento rispetto ai quali esprimere la compatibilità o la incompatibilità della trasformazione rispetto ai valori tutelati e al contesto in cui si inserisce. Il problema è quindi quello di rendere preventivamente esplicite le regole e le attenzioni da applicare e da rispettare nei più diversi interventi di trasformazione degli aspetti sensibili dei luoghi. E' per tale ragione che le elaborazioni condotte hanno riguardato ed interessato contesti più ampi, tendendo alla creazione di una struttura a cui fare riferimento anche nel momento della decisione sulla compatibilità. Il tentativo che la normativa paesaggistica ha cercato di affrontare è quindi quello di fornire elementi che consentano il superamento della discrezionalità nella gestione del vincolo a favore di una “oggettività” di valutazione. Ciò comporta anche, conseguentemente, una assunzione di responsabilità del decisore, essendo, in quella fase, chiari sia gli obiettivi di tutela/valorizzazione che quelli della trasformazione.

Il parere di merito per ciò che riguarda l'aspetto paesaggistico degli interventi, nelle aree oggetto degli indirizzi e delle norme per gli ambiti vincolati, resta di competenza degli organi preposti per legge alla valutazione nell'ambito dei procedimenti afferenti agli stessi interventi; è a tale organo che si relazionano alcune delle indicazioni che il piano esplicita, oltrechè allo strumento urbanistico comunale, che diviene il recettore primo delle indicazioni e delle norme sopra richiamate.

Discende anche da tale quadro una delle funzioni principali del Piano Paesaggistico quale quella di configurarsi quale elemento intermedio posto tra il vincolo e l'autorizzazione contribuendo a definire i contenuti precettivi del vincolo e come espressione della autoregolamentazione preventiva e generale di alcuni elementi della discrezionalità tecnica inerente le possibili trasformazioni del territorio.

La normativa paesaggistica elaborata è articolata in norme di tutela e norme di valorizzazione. Ciò vuole porre l'attenzione ad un limite esistente nella tradizione della normativa ambientale e paesaggistica che consiste nella prassi di porre divieti e di non suggerire opzioni in positivo.

Il tentativo sviluppato è invece quello di dire non solo cosa è vietato, ma anche ciò che deve (o può) essere favorito ed incentivato.

Altro punto di distinzione dalla tradizionale forma del vincolo delle L. 1497/39 e L. 431/85 (oggi D.Lgs.42/04) è quello di dare indicazioni non solo per i beni paesaggistici (valori positivi), ma anche per i detrattori (valori negativi) che, proprio perché provocano una caduta dei valori visuali, formali ed ambientali di determinate aree, necessitano di attenzioni tali da minimizzarne l'impatto (es. cave, discariche, infrastrutture, insediamenti industriali etc.). Il rapporto che lega le norme paesaggistiche del Piano Territoriale di Coordinamento al Piano Regolatore Generale comunale è diretto e coinvolge le Amministrazioni comunali in forme dialettiche secondo i principi ed i processi di copianificazione che il PTCP prevede ed auspica. I Comuni possono infatti proporre modifiche sia in aumento che in diminuzione alle zonizzazioni dandone motivazione e corredando la proposta con elaborati specifici che sono stati previsti a corredo della parte strutturale del PRG.

Sviluppo della produzione di energia eolica. Soglie di incompatibilità

L'art. 25 del PUT lega la valorizzazione dell'immagine dell'Umbria alla tutela del rapporto tra gli elementi fisici che nel corso del tempo l'hanno formata ed alle modalità della loro percezione, in termini di qualità e quantità, dalla rete viaria principale. Viene pertanto introdotto un duplice approccio all'oggetto da valorizzare: il “paesaggio umbro” è identificato per i suoi valori principalmente storico- culturali, da cui deriva che gli interventi di qualificazione del paesaggio sono motivati soltanto dall'avvenuta perdita di quei caratteri originari.

In questo senso sembra opportuno dare una particolare attenzione a quegli ambiti o contesti che, per la loro posizione sul territorio provinciale, specialmente in rapporto alla sua morfologia e al sistema infrastrutturale viario, risultano particolarmente esposti alla visibilità e quindi, almeno in potenza, significativi nella percezione del paesaggio.

Il tema delle Aree ad alta esposizione panoramica

L'esigenza evidenziata è da collegare alla opportunità di individuare delle soglie di incompatibilità nei confronti di interventi che, per la loro dimensione territoriale, comportano impatti paesaggistici valutabili a livello di area vasta, vale a dire della localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di attività di cava su versanti montani o collinari, di grandi opere infrastrutturali¹.

In ciascuna di queste problematiche la componente paesaggistico-panoramica assume un peso rilevante, a volte affiancato da altri elementi di pari criticità, a volte questione principale ed elemento decisivo, laddove le tradizionali valutazioni sul consumo di suolo o sulla produzione di materiali inquinanti o ancora, sui rischi di distruzione di particolari habitat, non trovano grandi numeri su cui esprimersi.

Il caso degli impianti di produzione di energia da fonte eolica rappresenta quello in cui questa seconda circostanza è più evidente. Senza dubbio è anche questo un tema in cui moltissimi sono i fattori che partecipano alla sua definizione: la morfologia del suolo, l'esposizione, la ventosità; la capacità produttiva dell'impianto, le opportunità offerte dal contesto nella riduzione dei costi di impianto ed esercizio; le interferenze e gli eventuali contrasti con il patrimonio storico, culturale, panoramico, ambientale del contesto stesso; gli eventuali contrasti con le attività già in essere o potenziali e programmaticamente sostenute. Ma in questo caso, per le caratteristiche dimensionali degli impianti, la componente paesaggistico-panoramica viene immediatamente evocata dalla dimensione strategica della "immagine dell'Umbria" dell'art. 25 del PUT².

¹ La competenza del PTCP a affrontare in termini propositivi la questione eolica

La competenza a svolgere legittimamente questi approfondimenti riflette la duplice funzione del PTCP di Perugia quale piano di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale e piano paesaggistico così come previsto dalla L.r. 28/95. L'elaborazione delle indicazioni a carattere paesaggistico-territoriale fornite dal Piano di Settore (P.E.R.) è atto dovuto in quanto indispensabile per disporre di un adeguato panorama di valutazioni paesaggistico-ambientali a scala d'area vasta a supporto dei procedimenti autorizzatori comunali ai sensi del D.P.R. 387/2003. Si è infatti recepita la necessità di integrare gli strumenti di valutazione del comune con parametri ed indicazioni di carattere sovracomunale, fornendo degli strumenti di supporto decisionale che rendono coerente ed equilibrata la risposta delle singole comunità locali in un'ottica d'area vasta.

L'efficacia del PTCP inoltre, in quanto piano paesistico, è tale da rendere cogenti le sue previsioni in ambito di aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale; al di fuori di questi ambiti la funzione del PTCP è quella di indirizzare e garantire in forma integrata la gestione paesaggistica, ambientale ed urbanistica del territorio provinciale. Tale funzione è affermata dalla stessa D.G.R. 729/2005 allorché richiama espressamente nel punto 8.2 i Comuni alla necessaria coerenza tra l'atto autorizzatorio e "le indicazioni del piano paesaggistico ovvero del Piano Urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (P.T.C.P.)."

² Il PTCP e la tutela paesaggistico-ambientale

La tutela paesaggistico-ambientale si esercita indirizzando l'attenzione (e l'azione) verso parametri o elementi ai quali si riconoscono valori significativi ed identitari. Si tratta spesso di parametri afferenti ad ambiti disciplinari particolari, che presuppongono controlli specialistici e di dettaglio, operati da una pluralità di soggetti in vario modo legati a quel contesto ambientale, ma l'insieme di questi parametri dovrebbe garantire, se ben assortito ed articolato, il raggiungimento dell'obiettivo di tutela e valorizzazione del territorio. Alla complessità dei problemi corrisponde la complessità delle azioni portate avanti dagli attori coinvolti: l'efficacia del risultato non può prescindere dal coordinamento e dalla coerenza di queste azioni.

Nelle tematiche affrontate dalla presente variante, in cui il PTCP si trova a svolgere il proprio ruolo in un contesto di pluralità di norme, indirizzi, criteri e regole provenienti dalla programmazione di settore, l'*alta esposizione panoramica* si rapporta al tema degli interventi di trasformazione territoriale a scala d'area vasta come nuovo parametro. Essa non rappresenta di per sé la certificazione di una situazione eccezionale o di un particolarissimo valore paesaggistico, ma può essere un indicatore che, combinato con altre condizioni o all'interno di alcuni contesti, segnala situazioni che richiedono particolare attenzione; infatti qualunque siano le sue qualità, esse saranno senz'altro molto più visibili di altre e quindi avranno un ruolo particolarmente significativo nel definire una certa immagine del territorio circostante. Il valore intrinseco di alcune aree può, invece, essere meglio espresso dall'essere incluso nelle liste delle aree tutelate con vincolo o nella designazione di appartenenza a particolari categorie di interesse ambientale; la dichiarazione di "*alta esposizione panoramica*" corrisponde alla enfaticizzazione della visibilità di quelle caratteristiche e quindi ha un peso particolare nella definizione del ruolo "paesaggistico" di quel luogo. Il PTCP, lavorando in una logica sinergica ed integrata non ha fatto che introdurre questa categoria a fianco della più tradizionale tutela, basata sull'esclusione di alcune tipologie di beni e sulla definizione di una distanza geometrica di un bene tutelato da un qualcosa che potrebbe condizionarlo (PER e DGR 729/05).

Dunque, il PTCP ha introdotto un parametro nuovo, complementare ed efficacemente integrativo, che, aggiunto alle misure di tutela precedentemente definite dalle disposizioni regionali, ha incrementato significativamente dal punto di vista qualitativo, la possibilità di raggiungere l'obiettivo posto dalla tutela dell'Immagine dell'Umbria.

Gli studi del PTCP non si mettono in contraddizione con altri strumenti di pianificazione, come il Piano del Parco, ambedue indirizzati a cogliere il peso in termini quali-quantitativi di percezione, di alcuni luoghi. Quest'ultimo con la sua approfondita ed articolata azione di tutela e valorizzazione è anch'esso strumento di pianificazione paesaggistica, ma su una dimensione più specifica (quella del Parco), è prevalente sulle previsioni del PTCP.

In effetti, già in sede di pianificazione settoriale la Regione con il PER aveva colto la questione, definendo come “ambiti di incompatibilità” alcune aree tutelate da vincoli sovraordinati o comunque ritenute a rischio e, con una successiva Delibera di G.R. (n. 729/05), introducendo “fasce di rispetto” dai centri abitati e dai beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs 42/04 e ss. mm. ed ii. La specifica analisi sul peso delle varie parti del territorio nella percezione-identificazione del paesaggio alla scala di pianificazione d’area vasta, ad integrazione delle suddette disposizioni, consentirà una gestione mirata delle politiche di controllo e gestione delle trasformazioni paesaggistiche.

Il lavoro sulla percezione del paesaggio dalla rete viaria provinciale svolto dal PTCP di Perugia, segue il duplice approccio suggerito dal PUT e ne articola i passaggi.

L’analisi paesaggistica in corso consentirà di definire i “paesaggi significativi” della provincia di Perugia e, studiando le sue componenti naturali e/o antropiche anche in rapporto ai relativi processi di recente trasformazione, rappresenterà uno strumento per riconoscere quelli in atto, quelli tendenziali o appena avviati, quelli sostanzialmente conclusi.

Questa analisi della percezione, al momento, consente di attribuire alle parti di territorio un valore articolato in rapporto alla loro permanenza nello spazio visivo di chi con quelle entra in relazione percorrendo la rete viaria. Questo valore definisce il grado in cui una parte del territorio partecipa alla costruzione dell’*Immagine (percepita) dell’Umbria*.

Il processo di costruzione della carta dell’Alta esposizione panoramica:

La definizione di rete viaria principale

Per questa operazione è fondamentale la definizione della rete viaria di riferimento. La scelta è stata quella di inserire nella rete la viabilità principale a quattro corsie, la viabilità extraurbana secondaria regionale e provinciale ed una selezione della viabilità provinciale che, pur essendo definita dal Codice Stradale “locale” svolge un ruolo primario nel collegamento tra capoluoghi di Comune e frequentate località³. Il risultato di questa scelta risulta soddisfacente in quanto la maglia viaria considerata, legando tutte le località capoluogo di Comune e tutto il sistema insediativo servito da questi assi, è strutturata su una vasta gamma di tipologie, con strade di fondovalle, di mezzacosta ed, a volte, di crinale e quindi si rapporta in maniera articolata con la complessa morfologia del territorio provinciale.

Gradi di visibilità ed Alta esposizione

E’ stato già sopra ricordato come il concetto di “immagine dell’Umbria” sia collegato all’esperienza concreta della percezione del paesaggio umbro ed alla possibilità di riconoscimento in questo di alcuni significativi elementi che la descrivono sia pure in maniera sintetica e parziale.

Essa richiama l’esperienza della percezione, soprattutto, o almeno originariamente, visiva, come elemento strutturante il proprio sviluppo.

Sulla base di queste considerazioni, il lavoro svolto è consistito in una sorta di simulazione attualizzata dell’esperienza originaria del “Grand Tour” o del “Viaggio in Italia” occupandosi ancora una volta del rapporto “viaggio-contesto” con una lettura diretta ed originale.

Tale lettura intende ricostruire l’immagine di un territorio come risultato della permanenza della percezione delle sue parti nel tempo in cui l’itinerario è percorso. Si tratta della riproposta

³ **La definizione della rete viaria principale**

La individuazione di questa rete viaria (rete viaria principale per la lettura dei paesaggi umbri) è funzionale a due finalità concomitanti:

1) è la rete viaria tramite la quale, attraversando le varie parti dell’articolato territorio provinciale, i paesaggi umbri vengono percepiti e conosciuti diventando “immagine” della regione e sua rappresentazione fortemente condivisa.

2) è la rete viaria formata dagli itinerari che consentono l’accesso ai luoghi di interesse turistico (storico, artistico, ambientale, panoramico e paesaggistico) del territorio provinciale e regionale, consolidati e potenziali.

Per questo motivo la rete è stata individuata nell’insieme formato dalla viabilità primaria che percorre il territorio provinciale (tutta la viabilità a 4 corsie), dalla viabilità extraurbana secondaria (regionale e provinciale), da una selezione di strade provinciali che collegano centri ed attraversano aree di grande interesse turistico e di cui costituiscono la unica possibilità di accesso e quindi sono state considerate ugualmente “*principali*” ove l’aggettivo è riferito non alla dimensione della carreggiata ma alla funzione unica o determinante di penetrazione in territori costituenti paesaggi di riconosciuta rilevanza .

dell'interrelazione dinamica tra viaggiatore e territorio per ricostruire, attraverso il contatto diretto con i paesaggi reali, le modalità di formazione dell'immagine sintetica del paesaggio.

Lo studio ha mirato ad individuare le parti del territorio che con maggiore persistenza si pongono alla vista di chi percorre una strada e quindi si impongono, con la propria specifica connotazione, nella costruzione dell'immagine paesaggistica di quel percorso. L'individuazione di queste aree e, soprattutto la loro gerarchizzazione, rappresenta un passaggio che rende più concreto il rapporto territorio-tutela paesaggistica legando specifiche situazioni territoriali (brani di paesaggio) a condizioni di fruizione definite (attraversamento e visione dinamica).

Da questo articolato studio, per ciascun itinerario, è stato possibile estrarre le zone che presentano il massimo grado di visibilità; l'insieme di queste rappresenta il sistema delle aree che propongono in maniera più diretta una immagine facilmente verificabile della provincia di Perugia e dei suoi paesaggi. Questa condizione è stata assunta come base per la individuazione dei *territori ad Alta esposizione panoramica*.

L'analisi della visibilità dalla rete viaria

I livelli informativi utilizzati per l'analisi della visibilità, svolta tutta in ambiente informatico tramite GIS, sono:

Viabilità. Tematismo derivante dai rilievi della Provincia di Perugia per la formazione del Catasto delle strade, realizzato con tecnologia GPS;

Morfologia. Modello digitale del terreno (DEM) derivato dalle ortofoto digitali a colori del Programma "IT 2000" della Compagnia Generale Riprese Aeree s.p.a. di Parma.

Per ciascuno dei numerosi itinerari costituenti il reticolo viario principale della provincia di Perugia, l'analisi ha valutato la visibilità di ogni singolo punto del territorio rispetto ad una serie di punti di osservazione collocati lungo l'asse viario con una cadenza di 500 o 1000 metri a seconda della tipologia della strada e della morfologia del contesto; l'indagine di visibilità è stata effettuata per una profondità massima di 20Km⁴. Dalla sovrapposizione dei dati relativi alla visibilità da ciascun punto di osservazione risulta quantificabile la visibilità di ciascun elemento del territorio (in base al numero di punti di osservazione dai quali viene visto). Tale lettura porta ad una discretizzazione del territorio che può raggiungere le 40 classi di visibilità; questo primo dato è stato poi semplificato riportando quella complessità a 3 sole classi corrispondenti a valori di *visibilità bassa, media e alta* e che rappresentano i *gradi di visibilità*⁵.

⁴ *L'analisi della visibilità dalla rete viaria*

Per questa operazione si è tenuto conto sia delle caratteristiche morfologiche del sistema viario regionale, sia di quelle dei sistemi vallivi attraversati. Determinante in tal senso è stata, nel definire il raggio del campo esaminato dai punti di osservazione, l'individuazione della distanza massima del crinale costituente l'orizzonte sulla perpendicolare all'asse stradale;

Il valore di 20 chilometri quale misura o parametro massimo, è stato desunto dalla realtà ed è giustificato dalle dimensioni dell'ampio bacino del Trasimeno percorso su di un lato dalla SS.75 bis "Perugia-Bettolle": l'orizzonte occidentale di chi percorre questa strada è dato da Castiglione del Lago e dalle sue retrostanti colline.

La procedura citata non poggia solo sull'utilizzo del parametro dei 20 Km. In realtà tale parametro è temperato dalla necessaria ulteriore condizione della ripetitività del riscontro visivo. In tal modo se ne garantisce un utilizzo logico e coerente.

E' possibile infatti che un'area ad *alta visibilità* rispetto ad una strada, possa avere questa caratteristica a partire da una distanza di 20 chilometri e conservarla a lungo fino a distanze più ravvicinate. Per rientrare in questa classe, cioè, un'area deve essere visibile per circa la metà del tracciato stradale. Nel concreto quindi, risulta che con questo procedimento l'*alta visibilità* percepita ad una distanza compresa tra i 17 ed i 20 Km viene rilevata lungo il raccordo autostradale Perugia Bettolle (SS.175 bis), nel tratto tra la galleria di Magione ed il confine regionale, ed ha per oggetto il versante di Paciano e di Panicale. Lungo la E45, l'area ad alta visibilità più distante dall'arteria è quella di Montelagello, sui bordi del sistema del Peglia, ad una distanza inferiore a 16 Km dalla località di Collepepe. Dalla SS. 75 (Centrale Umbra) e dalla SS.3 Flaminia, l'alta visibilità si rileva, rispettivamente, fino a 12,5 e 16 Km.

Va infine rilevato che l'impatto visivo di impianti di aerogenerazione di taglia media, risulta chiaramente apprezzabile dal punto di innesto della S.P. 240/5 sulla SR. 318 in località Casacastalda da cui sono visibili, posti ad una distanza di circa 15 Km, gli impianti eolici di Cima Mutali.

⁵ *Le classi di visibilità*

La visibilità è definita tramite parametri matematici e di oggettiva applicazione.

Chiamato *N* il numero delle volte che un'area risulta visibile da un percorso stradale ed *Mt* il numero dei punti di osservazione disposti lungo quel percorso, l'attribuzione delle classi è stata così definita:

bassa visibilità qualora $N \leq 3$

media visibilità qualora $N \leq (Mt-3)/2$

alta visibilità qualora $N > (Mt-3)/2$

Dall'insieme risultante è stato quindi possibile estrarre le aree che presentano il *massimo grado di visibilità* e selezionare successivamente quelle *che mantenevano questa caratteristica di esposizione rispetto ad almeno due strade*. Tale residuo sistema di territori costituisce le *Aree ad alta esposizione panoramica*.

Indirizzi normativi

Il tematismo delle Aree ad alta esposizione panoramica è stato inserito negli elaborati A.7.1, A.3.4. Gli elaborati I.3.1. e I.3.1.1 rappresentano la sintesi degli studi e delle elaborazioni attinenti lo sviluppo della produzione di energia eolica.

Il Piano d'Area Vasta Provinciale, pur sempre nella sua forma di Piano Strutturale, intende muoversi nell'ambito dell'attività del "planning" paesaggistico indicando soglie di trasformabilità o di incompatibilità e richiamando i soggetti direttamente competenti in materia paesaggistica o in altri settori con ricadute territoriali su questa materia (realizzazione grandi opere, pianificazione di settore) ad una azione di copianificazione per la valorizzazione o la riqualificazione delle aree che risultano interessanti per la formazione dell'immagine dell'Umbria.

La disciplina in termini di direttive e prescrizioni è riscontrabile all'art. 29 c. 1 lett. g) e c. 4, all'art. 35 c. 6, all'art. 39 c.11 ed all'art. 40 della Normativa del PTCP.

Scheda I.3.1 oggetto di variante

I.3.1.

IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE ED ENERGETICHE

A fianco del sistema infrastrutturale viario o trasportistico, che nella prassi urbanistica viene identificato come il telaio che dà forma e sostegno ai sistemi insediativi urbani, il PTCP ha posto tutti gli impianti a rete attribuendo a questi una importanza non minore rispetto al sistema viario, per la concretezza delle scelte di assetto e di sviluppo territoriale dei PRG.

Questo tematismo descrive il grado di infrastrutturazione tecnologica complessiva del territorio provinciale, avendo a riferimento: le linee energetiche, le linee acquedottistiche ed i collettori fognari insieme ai relativi impianti di captazione e di rilascio, gli impianti di trasformazione dei rifiuti. Tralasciando la descrizione delle reti acquedottistiche e dei collettori fognari, trattate in modo specifico nell'*Atlante del Sistema Ambientale* (§ A.6.1. e A.6.2.), la descrizione delle reti energetiche riporta le principali linee ad Alta Tensione Enel, secondo la specifica classificazione e gli impianti di produzione di energia elettrica collocati sul territorio provinciale: le due centrali termoelettriche di Pietrafitta (Panicale) da 35 MW, in fase di riconversione da lignite a metano, la centrale termoelettrica di Ponte di Ferro (Gualdo Cattaneo) dotata di due sezioni da 70 MW, oltre ad alcune centrali idroelettriche, poste lungo il Nera.

Non sono state invece censite alcune centrali ancora di dimensioni più piccole, gestite da altre società, per la difficoltà di costruire un quadro attendibile che potesse illustrare la loro dimensione ed il loro potenziale ruolo a livello locale.

E' chiaro che la tendenza alla riattivazione di piccoli e piccolissimi impianti idroelettrici dismessi, ovvero la messa in funzione di impianti di produzione di nicchia per l'energia alternativa, vanno seguite e considerate con attenzione, soprattutto per le interconnessioni e ricadute a livello locale, ma anche a scala territoriale.

Il PTCP pertanto, nella fase successiva di approfondimento e nello sviluppo della copianificazione con i Comuni, implementerà il tematismo acquisendo nuovi dati.

Le linee di forza degli elettrodotti principali seguono i principali assi vallivi su cui si addensano i sistemi

insediativi provinciali: il quadro che ne deriva è, alla scala territoriale, piuttosto equilibrato, avendo al centro del territorio provinciale le due principali centrali di produzione; i Comuni potranno verificare ed eventualmente confermare tale equilibrio nella rete diffusa sul proprio territorio e tenerne conto nei propri indirizzi insediativi e nelle scelte localizzative.

Analogamente la rete di distribuzione del gas metano risulta interessante in modo diffuso la quasi totalità del territorio, anche nelle aree a minor densità insediativa, a seguito del rilevante programma di metanizzazione che ha interessato il territorio regionale soprattutto nella seconda metà degli anni '80 e nei primi anni '90.

L'elaborato, descrivendo la rete formata dalle dorsali di Alta Pressione della SNAM e dalla distribuzione in Media Pressione delle varie Società concessionarie che gestiscono la fonte energetica, conferma la situazione sopra esposta e ne rappresenta la solidità della diffusione.

Sono stati inoltre censiti i luoghi di trattamento e trasformazione dei rifiuti di provenienza urbana e gli impianti ad essi connessi in maniera diretta o indiretta.

Ricadute territoriali

Anche in questo caso, come si è visto per le analisi delle reti acquedottistiche e fognarie (che peraltro vengono qui riportate) nell'*Atlante del Sistema Ambientale*, il dato più significativo di questa scelta è la scelta stessa, aldilà della ricchezza delle informazioni raccolte e presentate, in quanto viene introdotto il concetto, sostanzialmente nuovo nella prassi urbanistica, che il sistema delle reti energetiche è un sistema di riferimento per la pianificazione urbanistica comunale e quindi è un parametro da utilizzare per la verifica della coerenza dei PRG. Al tempo stesso è un tema su cui il PTCP, nella sua funzione di coordinamento e luogo di coerenza per le azioni di programmazione settoriale della Provincia, potrà promuovere forme di copianificazione con le Aziende e gli Enti competenti.

In realtà, questo ruolo del PTCP sta già avendo dei momenti di verifica, come sul tema specifico della chiusura del ciclo del trattamento dei rifiuti solidi urbani.

Continua così il rapporto collaborativo tra Provincia e Regione sul Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti la cui evoluzione è stata attentamente seguita dal PTCP che ha assunto i criteri di scelta proposti dal 2° Piano Regionale (2002) nella individuazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti previsti introducendo una specifica griglia valutativa sulla base dei compiti assegnati alle Province dalla LR.14/02. La griglia e gli indirizzi collegati costituiscono ulteriori importanti indicazioni per l'attività di pianificazione dei Comuni su cui ricadono gli insediamenti e gli impianti connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Due temi emergenti:

1. Linee guida per la individuazione delle aree sensibili all'inquinamento elettromagnetico

Alla Provincia di Perugia sono state recentemente trasferite le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti, precedentemente in capo alla Regione, e nuove competenze relative alla tutela sanitaria e ambientale per quanto concerne l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Il quadro normativo di riferimento si può ricondurre principalmente alle disposizioni delle seguenti leggi: L.R. 2 marzo 1999, n. 3; L.R. 11 agosto 1983, n. 31; testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; Legge 28 giugno 1986, n. 339; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; L.R. 14 giugno 2002, n. 9; L. 22 febbraio 2001, n. 36.

In particolare:

Alla Provincia sono state trasferite le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 70, comma 1, lettera a) della L.R. 2 marzo 1999, n. 3 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", e cioè le funzioni amministrative relative all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV non facenti parte delle reti energetiche nazionali. A seguito di ciò la Provincia ha approvato, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 542 del 26/09/2005, la "Procedura per l'autorizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV non facenti parte delle reti energetiche nazionali ai sensi della L.R. 11 agosto 1983, n. 31 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i."

La L.R. 14.06.2002, n. 9 "Tutela sanitaria e ambientale dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nel rispetto del cosiddetto "principio di precauzione" e dei principi fondamentali della Legge 22.02.2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". A tal fine disciplina la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono tali emissioni.

Alla Provincia spettano, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14-6-2002 n. 9, le seguenti funzioni:

- a) approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV anche nell'ipotesi di mancanza di proposta da parte dei gestori;
- b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con le relative fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori degli impianti;
- c) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essa trasferiti.

Inoltre l'art. 4 della suddetta L.R. n. 9/02 definisce le "Aree Sensibili" come quelle parti del territorio all'interno delle quali devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera

d) punto 2 della Legge 36/01. In queste aree le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla stessa legge al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area. Inoltre l'art. 7 della stessa Legge Regionale demanda ai Comuni l'identificazione, d'intesa con la Provincia competente per territorio, delle suddette "Aree Sensibili". Pertanto la Provincia interviene in modo significativo nel processo di identificazione delle aree sensibili.

Indirizzi normativi

Le ricadute in termini di indirizzi normativi sono riscontrabili all'art. 18 c. 8 della Normativa del PTCP.

2. Sviluppo della produzione di energia eolica. Soglie di incompatibilità.

Con l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto del 1997 che ha impegnato gli stati membri della UE a ridurre le emissioni in atmosfera dei gas inquinanti, nel periodo di riferimento 2008-2012, si è registrata una maggiore sensibilità verso le tematiche riguardanti il problema energetico indirizzando gli interessi verso la produzione di energia da fonti rinnovabili e in particolare verso le fonti, come quelle che sono connesse all'energia solare, che non comportano aumento di CO₂.

Anche in Italia, dove l'esperienza dell'eolico nelle nuove forme tecnologiche era di fatto assente, si è attivato il processo di diffusione degli impianti: all'inizio soprattutto a sud e nelle isole, più recentemente nel resto del territorio. In Umbria il primo impianto è stato realizzato a Cima Mutali, nel comune di Fossato di Vico, nel 1999 con la messa in attività di due aerogeneratori della potenza complessiva di 1,5MW.

Contemporaneamente la Regione dell'Umbria aveva avviato l'elaborazione del proprio Piano Energetico Regionale con il quale individuare gli obiettivi strategici e le linee di indirizzo da perseguire e definire le politiche coerenti per quegli obiettivi.

Il Piano (PER), approvato nel 2004, si basa sul principio dello sviluppo sostenibile e intende configurarsi come un "piano energetico ambientale", affiancando a quello di una produzione energetica di qualità, anche l'obiettivo della tutela ambientale.

In questo quadro programmatico, il tema della produzione energetica da fonti rinnovabili assume un ruolo non secondario e oltre alla forma di rinnovabile più tradizionale per l'Umbria (idroelettrico) con la realizzazione della centrale sul Chiascio, il Piano prevede lo sviluppo della cogenerazione (nel Ternano) e, in maniera significativa (300 MW come limite massimo realizzabile sul proprio territorio), il potenziamento dell'eolico.

Tale potenziamento si avvale di uno studio della ventosità sul territorio regionale, sviluppato dalla Università di Perugia, a cui viene affiancata una lista di ambiti di incompatibilità individuati in base alle potenzialità ambientali dei luoghi (aree tutelate da vincoli sovraordinati o comunque definiti di interesse naturalistico o vegetazionale dalla Regione stessa). Il Piano infine prevede l'emanazione di "idonei criteri e regole per la localizzazione e realizzazione degli impianti, tese alla tutela paesaggistica e ambientale" da parte della Giunta Regionale, per l'attuazione delle sue previsioni tramite autorizzazione comunale.

Il PTCP, in quanto strumento di coordinamento e raccordo dell'attività di pianificazione comunale ed anche in quanto strumento specifico della pianificazione paesaggistica di scala territoriale, ha posto particolare attenzione al tema della localizzazione di impianti di aerogenerazione (macroeolico) che, per le dimensioni delle strutture e per i particolari contesti morfologici ricercati, possono risultare particolarmente esposti alla visibilità venendo spesso collocati su orizzonti assai ampi e controllabili solo ad una scala sovracomunale.

A tale scopo, riprendendo dal Piano Energetico Regionale la serie di criteri indicati come idonei alla localizzazione di grandi impianti di aerogenerazione, è stato sviluppato un approfondimento specifico per individuarne gli areali, alla scala territoriale, e poterne verificare le effettive potenzialità. Tutto ciò allo scopo di individuare un quadro di riferimento, alla scala territoriale, per la pianificazione paesaggistica entro cui la dimensione comunale della competenza autorizzativa (art. 7 bis Lr. 18.02.2004, n. 1 e ss. mm. ed ii.) possa esprimersi nella piena consapevolezza¹.

¹ **La dimensione territoriale delle direttive del PTCP**

Lo studio del PTCP relativo alle ricadute paesaggistiche degli impianti eolici tiene conto del quadro normativo vigente in Umbria che delega la competenza autorizzativa ai Comuni, con il supporto di una disciplina paesaggistica regionale (la DGR.729/05) e delle indicazioni del Piano Paesaggistico, rappresentato in Umbria dai PTCP.

In questo quadro, l'azione del Piano provinciale, non può che essere sinergica integrando e potenziando le indicazioni regionali. Il PTCP è il piano d'area vasta che in base al principio di sussidiarietà, coordina e raccorda la pianificazione comunale fornendo gli elementi valutativi di carattere sovracomunale; questa sua prerogativa di coordinamento e di costruzione di un riferimento di area vasta risulta essenziale nel caso specifico dato che, un tema tipicamente d'area vasta quale quello dei grandi aerogeneratori viene gestito, in Umbria, a livello comunale ai sensi dell'art. 7 bis della l.r. 1/2004. Con la competenza comunale, la dimensione territoriale non può essere adeguatamente affrontata a meno di un ruolo forte degli Enti titolari ad intervenire in un'ottica d'area vasta. La definizione dell'*alta esposizione panoramica* e la sua disciplina, costituiscono il contributo specifico del PTCP alla gestione del tema e inseriscono

I primi risultati di questo approfondimento sono stati:

- l'individuazione, su base corografica 1:100.000, delle isovento comprese tra 4m/sec e 11m/sec²;
- l'individuazione delle aree ventose della Provincia di Perugia corrispondenti ai siti indicati dal PER³.

Su queste aree andavano quindi indagate, in particolare in relazione agli aspetti paesaggistico panoramici, le eventuali ricadute territoriali conseguenti alla localizzazione degli impianti.

In tal senso, il PTCP ha proceduto dapprima alla ricostruzione, su base territoriale, del quadro dei criteri e regole per la localizzazione degli impianti già in vigore (PER e D.G.R. 729/05) e successivamente, al confronto di questi con quanto stava emergendo dagli approfondimenti della Provincia in corso sui temi del Paesaggio e della tutela dell'immagine dell'Umbria, affidati ad esso dall'art.25 del PUT (Lr.27/00), ed in particolare con il tematismo delle "aree ad alta esposizione panoramica"⁴.

Da questa lettura si è evidenziata l'esigenza di salvaguardare gli ambiti che per la loro morfologia e posizione hanno un valore particolare nella costruzione dell'immagine paesaggistica della Regione; La specifica analisi sul peso esercitato dalle varie parti del territorio nel processo di percezione-identificazione del paesaggio consentirà la gestione a scala territoriale delle trasformazioni paesaggistiche.

La introduzione del tema dell'*alta esposizione panoramica* come elemento discriminante, dal punto di vista paesaggistico-panoramico, per la compatibilità della localizzazione di aerogeneratori rappresenta quindi una prima e necessaria risposta al problema della tutela e valorizzazione dell'immagine dell'Umbria.

Lo scenario attuale

Con lo studio di approfondimento tematico del PTCP, è stato possibile elaborare una quantificazione, su base territoriale, delle idoneità indicate dal PER e di conseguenza stimarne le potenzialità. Al fine di pesare le ricadute territoriali delle elaborazioni condotte a scala di area vasta è stata redatta una simulazione puramente indicativa (elaborato cartografico e relativa scheda di seguito allegati) contenente una sintesi delle disposizioni regionali e provinciali in materia di energia eolica⁵.

parametri valutativi e di supporto decisionale di cui il Comune non potrebbe disporre, sia pure con un'attenta istruttoria dei singoli progetti. Le disposizioni statali e quelle regionali contenute nel PER e nella DGR 729/05, con le linee guida per la localizzazione paesaggistica degli impianti a tutela del patrimonio storico-ambientale-paesaggistico, completano il quadro di riferimento territoriale rispetto al quale l'autorizzazione unica dei Comuni dovrà trovare coerenza. I Comuni sono poi chiamati, nell'esercizio delle proprie funzioni delegate, a sviluppare livelli di attenzione locale più circostanziata e definita in base alle caratteristiche del proprio patrimonio ed alla propria capacità di interpretarle; l'introduzione dell'*alta esposizione panoramica*, per la sua dimensione sovracomunale, costituisce altresì specchio del principio di sussidiarietà. Propria del Comune è l'onere dell'assunzione di responsabilità per scelte significative sul proprio territorio con ricadute non particolarmente impegnative e condizionanti per i territori esterni contermini.

² Studio elaborato dalla AEA Agenzia dell'Energia e dell'Ambiente della Provincia di Perugia con la collaborazione dell'Università di Perugia.

³ Le aree ventose sono formate dagli areali in cui la ventosità risulta stimata uguale o superiore a 5m/sec.

⁴ Vedi Atlante Ambientale e Paesaggistico scheda A.7.1

⁵ ***Il contributo della Provincia e il senso della simulazione***

I quattro Allegati alla scheda I.3.1 hanno la funzione di illustrare, anche in termini territoriali, il processo seguito dal PTCP al fine di mettere a disposizione della pianificazione comunale dati significativi per la gestione consapevole della delega regionale in materia di autorizzazione di impianti di aerogenerazione. Questo processo ha seguito il seguente corso:

1) Il PER segnala i siti potenziali per l'installazione degli impianti eolici utilizzando una mappa dove sono stati individuati i crinali ritenuti maggiormente interessanti dal punto di vista della ventosità. Il PTCP, nella sua funzione di raccordo e coordinamento delle azioni di pianificazione urbanistica dei comuni, ha recepito l'esigenza di dare una dimensione territoriale alle segnalazioni del PER individuando le superfici che corrispondono, mantenendo i caratteri di ventosità, a quei siti potenziali. Ciò è stato fatto in forma coerente con il processo utilizzato dalla Regione negli anni 1999-2001 nello studio per il PER, sia per quanto riguarda le modalità (e giovandosi del più ricco patrimonio di dati nel frattempo prodotto ed attualmente disponibile), sia per quanto riguarda le competenze tecniche messe in campo. Il risultato di questa azione è stata la "carta eolica provinciale" (allegato1 alla Scheda I.3.1), dalla quale, data la prevalenza del PER in materia di localizzazioni, successivamente sono stati decurtati gli areali non aventi riscontro nello stesso PER. Ne risulta così un documento di mera traduzione della mappa dei siti potenziali contenuti nel PER, idoneo per la sua scala, ad essere utilizzato nei procedimenti autorizzatori a livello comunale.

Il territorio provinciale considerato idoneo alla localizzazione di impianti eolici, dal punto di vista della ventosità, corrisponde a circa Ha 29.000; di questi, circa 4.000 ettari ricadono all'interno di Aree ad alta esposizione panoramica (circa il 14%). Considerando le aree idonee esterne agli ambiti dell'alta esposizione panoramica, queste (circa Ha 25.000) vengono portate ad una dimensione di poco superiore ad Ha 7.000 dal confronto con le aree di incompatibilità indicate dal PER e, tramite l'ulteriore confronto con i criteri e regole per la localizzazione di cui alla Del. G.R. 729/05, ad Ha 750 circa (*vedi Allegato 2*).

Alla potenzialità (teorica) di oltre 1800 macchine aerogeneratrici, delle quali circa 200 risulterebbero incompatibili ricadendo all'interno degli ambiti ad alta esposizione panoramica, il quadro attualmente vigente delle disposizioni di tutela farebbe corrispondere, riferendosi alla suddetta simulazione indicativa, una potenzialità di 49 impianti, con una assai modesta capacità produttiva complessiva. Il tema delle Aree ad alta esposizione panoramica è stato inserito negli elaborati A.7.1, A.3.4. Gli elaborati I.3.1. e I.3.1.a rappresentano la sintesi degli studi e delle elaborazioni attinenti allo sviluppo della produzione di energia eolica.

Indirizzi normativi

Le ricadute in termini di indirizzi normativi sono riscontrabili all'art. 29 c. 1 lett. g) e c. 4, all'art. 35 c. 6, all'art. 39 c.11 ed all'art.40 della Normativa del PTCP.

- *ALLEGATO 1 Carta eolica provinciale*
- *ALLEGATO 2 Quadro delle potenzialità all'istallazione di impianti eolici compatibili con le aree ad alta esposizione panoramica*
- *ALLEGATO 3 Quadro di sintesi delle disposizioni regionali e provinciali in tema di impianti eolici*
- *ALLEGATO 4 Schede Aree potenzialmente compatibili all'istallazione di impianti eolici*

2) il passaggio successivo è stato quello di confrontare la *carta eolica* corrispondente alle aree potenziali (o a ventosità idonea – min. 5m/sec.) indicate dal PER con il tematismo dell'*alta esposizione panoramica* al fine di togliere dalla condizione di potenzialità quelle che ricadono all'interno dell'alta esposizione panoramica.

La carta I.3.1.1 illustra la metodologia utilizzata per la definizione della compatibilità paesaggistica panoramica per la localizzazione di impianti eolici. Il confronto è tra i "siti potenziali" indicati dal PER insieme alla loro traduzione in areali prodotta da PTCP e il tematismo dell'*alta esposizione panoramica* integrato dalle "*fasce di approfondimento per l'alta esposizione panoramica*" in cui la localizzazione di impianti eolici potrebbe innescare problemi di alta esposizione.

Il risultato di questo confronto, destinato ad eliminare il contrasto tra i due parametri di valutazione (ventosità e alta visibilità) porta all'allegato 2 alla Scheda I.3.1 e alla Tav. I.3.1 che individua le "*aree potenzialmente compatibili*" per quanto concerne le direttive e le prescrizioni del PTCP e le "*aree a compatibilità condizionata*" le quali, per la loro particolare posizione (corrispondente alle *fasce di approfondimento* sopra richiamate), richiedono un approfondimento più di dettaglio. La "residualità" delle "aree potenzialmente compatibili" deriva esclusivamente dall'essere il risultato di una operazione di sottrazione, e non contiene alcun giudizio di merito.

3) La necessità di fornire un quadro complessivo e completo dell'assetto normativo in materia, conseguente all'adozione del PTCP, ha portato a prefigurare lo scenario d'area vasta entro cui dovrà agire il Comune nella sua funzione delegata di soggetto competente per l'autorizzazione. In questo scenario, che offre la possibilità di stimare le effettive potenzialità espresse dalla pianificazione e di verificare le attese evocate dal PER, agiscono sia il PTCP, tramite le *aree ad alta esposizione panoramica*, che le fonti regionali. Queste sono in parte direttamente enunciate dal PER ed in parte contenute nella DGR 729/05, anch'essa attesa dal PER come fonte di "*Regole e criteri per la localizzazione*". Gli allegati 3 e 4 alla scheda I.3.1, infine, illustrano questo complesso di regole e stimano (allegato 4) indicativamente, alla scala del PTCP, le potenzialità oggi riconoscibili, consentendo una prima verifica dei risultati delle previsioni del PER. Ferma rimane indubbiamente la necessità di un'ulteriore puntuale riscontro conseguente ai contenuti progettuali delle richieste di autorizzazione ed alle situazioni a scala locale.

Si riconferma pertanto la natura meramente indicativa degli Allegati 3 e 4 alla Scheda I.3.1 dove è stato esplicitato "*Al fine di pesare le ricadute territoriali delle elaborazioni condotte a scala di area vasta è stata redatta una simulazione puramente indicativa (elaborato cartografico e relativa scheda di seguito allegati) contenente una sintesi delle disposizioni regionali e provinciali in materia di energia eolica*".

Il lavoro della Provincia, nel rispetto delle rispettive competenze, opera in via parallela alla D.G.R. 729/05 con reciproci richiami (art. 29 c4 della Normativa del PTCP e punto 8.2 della DGR 729) al fine di creare un sistema integrato di gestione e di tutela. Il PTCP ha semplicemente richiamato le disposizioni regionali, facendo quindi una lettura letterale del testo della DGR 729/05 con l'accortezza di non recepirle direttamente, interpretandola, nella propria normativa di Piano e non ha creato previsioni per nuove localizzazioni aggiuntive rispetto al PER. Il Piano, ai fini della tutela dell'immagine dell'Umbria ai sensi dell'art. 25 del PUT, limita la possibilità di istallazione nelle *Aree ad alta esposizione panoramica* e fornisce indicazioni per le restanti parti considerate idonee dal PER.




PROVINCIA DI PERUGIA

Area Ambientale e Territorio
Servizio PTCP e Urbanistica

Allegato 2. QUADRO DELLE POTENZIALITA' AI'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI COMPATIBILI CON LE AREE AD ALTA ESPOSIZIONE PANORAMICA

Scala 1:400.000

-  Aree a compatibilità condizionata
-  Aree potenzialmente compatibili
-  Capoluoghi
-  Laghi
-  Limiti Provinciali
-  Limiti Comunali






PROVINCIA DI PERUGIA

Area Ambientale e Territorio
Servizio PTC e Urbanistica

Allegato 3. QUADRO DI SINTESI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI IN TEMA DI IMPIANTI EOLICI

Scala 1:400.000

-  Siti potenziali P.E.R.
-  Incompatibilità P.E.R.
-  Incompatibilità D.G.R. 729/05
-  Incompatibilità A.E.P.
-  Aree a compatibilità condizionata
-  Isovento 5 m/s
-  Capoluoghi
-  Laghi
-  Limiti Provinciali
-  Limiti Comunali



Allegato 4

Aree potenzialmente compatibili alla localizzazione di impianti eolici

con esclusione incompatibilità P.E.R, D.G.R. 729/05 e A.E.P.

Isovento 5 m/s

Sesto d'inserimento Aerogeneratori (4d*6d)

d= diam. pale aerogeneratore tipo (80m)

Suddivisione per limiti comunali

COMUNE	Area tot. Isov. (ha)	Area Iso/Comune (ha)	% Comune	n° Aerogeneratori installabili (diametro 80m)	MW Installabili Aerogen. 1,5 MW	MW Installabili Aerogen.2 MW
CASCIA	752,8929	108,1885	14,37	7	10,57	14,09
CITTA' DI CASTELLO	752,8929	73,3126	9,74	5	7,16	9,55
GUBBIO	752,8929	145,9243	19,38	10	14,25	19,00
NOCERA UMBRA	752,8929	19,2968	2,56	1	1,88	2,51
NORCIA	752,8929	62,5687	8,31	4	6,11	8,15
SAN GIUSTINO	752,8929	339,6294	45,11	22	33,17	44,22
Totale				49	73,14	97,52

Aree potenzialmente compatibili alla localizzazione di impianti eolici

con esclusione incompatibilità P.E.R, D.G.R. 729/05, A.E.P. ed Aree potenzialmente compatibili

Isovento 5 m/s

Sesto d'inserimento Aerogeneratori (4d*6d)

d= diam. pale aerogeneratore tipo (80m)

Suddivisione per limiti comunali

COMUNE	Area tot. Isov. (ha)	Area Iso/Comune (ha)	% Comune	n° Aerogeneratori installabili (diametro 80m)	MW Installabili Aerogen. 1,5 MW	MW Installabili Aerogen.2 MW
CASCIA	722,2777	108,1885	14,98	7	10,57	14,09
CITTA' DI CASTELLO	722,2777	73,3126	10,15	5	7,16	9,55
GUBBIO	722,2777	118,6198	16,42	8	11,58	15,45
NOCERA UMBRA	722,2777	19,2968	2,67	1	1,88	2,51
NORCIA	722,2777	62,5687	8,66	4	6,11	8,15
SAN GIUSTINO	722,2777	339,6294	47,02	22	33,17	44,22
Totale				47	70,47	93,96

Art. 29
Ricomposizione paesaggistica

1. Attività estrattive

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 26 del 29.12.2003 e ss. mm. ed ii. le previsioni di aree di cava contenute negli strumenti urbanistici comunali in contrasto con il PRAE approvato decadono.

Il PRG, in coerenza con la normativa vigente in materia, deve:

- a) censire e localizzare, in termini fondiari, le aree di concessione di materiali di prima categoria di cui al primo comma dell'art. 2 del R.D. 1443/1927 (minerali solidi, risorse geotermiche, acque minerali) ricadenti nel territorio comunale, aggiornare e tenere aggiornata tale cartografia;
- b) censire e localizzare, in termini fondiari, le aree autorizzate per l'esercizio dell'attività estrattive di materiali di seconda categoria di cui al secondo comma dell'art. 2 del R.D. 1443/1927 (materiali di cava), in esercizio dismesse chiuse o abbandonate, aggiornare e tenere aggiornata tale cartografia;
- c) recepire i vincoli ostativi all'esercizio dell'attività estrattiva di materiali di seconda categoria e individuare, in termini fondiari, i relativi ambiti di tutela;
- d) vietare l'apertura di nuove cave nelle aree che alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. sono vincolate ai sensi dell'art. 139 punti a), b), c), d) del D. Lgs. 490/99 (ora art. 136 punti a), b), c), d) del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ed ii);
- e) censire e localizzare, in termini fondiari, le aree esterne all'area di cava autorizzate per l'esercizio dell'attività di prima lavorazione dei materiali estratti (frantumazione, selezione, lavaggio) e le aree per le attività di trasformazione dei prodotti di cava (calcestruzzi, conglomerati, calce cemento e micronizzati, laterizi industriali d'arte o artigianali, prefabbricati, premiscelati, ecc.); verifica la loro compatibilità urbanistica tenuto conto del carattere di temporaneità e di specificità della lavorazione ovvero la loro delocalizzazione in relazione anche alla particolarità della produzione e del mercato;
- f) recepire le aree riconosciute quali giacimenti di cava ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 2/2000 e ss. mm. ed ii);
- g) nelle *Aree ad alta esposizione panoramica* è riconosciuta una condizione di incompatibilità per le attività di coltivazione di cave e miniere di versante. In questi ultimi ambiti, nei casi in cui l'attività estrattiva riguardi i materiali indicati al paragrafo 2.5.7 del P.R.A.E. e non possa essere altrove localizzata, essa è consentita per interventi che prevedano, nelle singole fasi di estrazione, fronti di cava scoperti inferiori a mq 1.000. L'ampliamento di cave attive e/o la riattivazione di cave dismesse sono subordinati all'avvenuto riambientamento dell'area di coltivazione ed al rispetto dei limiti dimensionali sopra indicati per la nuova attività. I progetti per l'accertamento del giacimento di cava, conformemente al P.R.A.E, devono contenere studi riguardanti l'intervisibilità tra l'area del giacimento e i centri e nuclei edificati e le aree circostanti con particolari vincoli condizionanti (insediamenti di valore storico culturale individuati dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale). Tali studi devono analizzare il territorio circostante l'area oggetto della proposta per un raggio di almeno 15 chilometri ed essere corredati da "carte della visibilità" e da specifiche fotosimulazioni per illustrare le situazioni critiche nelle varie fasi di attività e le relative mitigazioni previste.

2. Impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione
Il PRG deve localizzare e dettare la normativa che disciplina l'inserimento paesaggistico degli impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione. Tali impianti o attrezzature e centri non devono essere localizzati, di norma, nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ed ii, l'eventuale deroga deve essere motivatamente e adeguatamente dimostrata; non devono, inoltre, essere visibili dalla viabilità di interesse paesaggistico di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 37 e dai punti di belvedere di cui al comma 7 dell'art. 38.

3. Aree per la produzione di beni e servizi (zone omogenee D) D.M. 1444/68)
Il PRG ed i relativi piani operativi ed attuativi devono dettare per tali aree la normativa che disciplina:

- a) la definizione delle aree verdi pertinenziali che devono essere localizzate dentro e lungo il perimetro delle aree di produzione ed in modo tale da realizzare la connessione e la continuità con le aree verdi eventualmente preesistenti e con quelle agricole, in queste aree devono essere realizzate prioritariamente fasce alberate e/o boscate aventi oltre alla funzione di schermi visivi, anche la funzione ecologica per l'attenuazione dei rumori, delle polveri, dei fumi etc.
- b) la qualità delle componenti costruttive e delle finiture esterne e cromatiche degli edifici, degli elementi di arredo e degli impianti di segnaletica, ciò deve assumere particolare incidenza nel caso che dette aree produttive ricadano in ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm ed ii.

4. Impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica
Le *Aree ad alta esposizione panoramica*, per la loro sensibilità hanno un peso particolare nella gestione paesaggistica e panoramica del territorio provinciale e, come tali, vanno considerate nel processo di pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale.

Le direttive sulle *Aree ad alta esposizione panoramica* (individuare negli elaborati cartografici A.3.4, A.7.1, I.3.1 e I.3.1.1) sono finalizzate al coordinamento della pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale e della gestione delle trasformazioni territoriali da parte dei comuni.

L'installazione di impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto dei limiti e delle previsioni delle disposizioni regionali (P.E.R. approvato con D.C.R. n°402/2004 e D.G.R. n. 729 del 11.05.2005) e della normativa vigente in materia (tra cui il D.Lgs 387/2003 ed il D.P.R. 251/2006 e la L.R. 1/2004 e ss. mm. ed ii.), è consentita, dal punto di vista visivo panoramico e in ordine alla tutela dell'immagine dell'Umbria ai sensi dell'art. 25 del P.U.T, negli ambiti nei quali è stata stimata una ventosità adeguata al loro funzionamento, in conformità a quanto di seguito precisato:

A1) *Aree incompatibili*. Sono le *Aree ad alta esposizione panoramica* classificate tali in virtù delle loro caratteristiche di alta visibilità da almeno due strade della rete viaria principale della Provincia e descritte nella suddetta cartografia tematica. In queste aree l'installazione di impianti eolici è preclusa in quanto, per la loro elevata visibilità dal sistema viario principale, non compatibile con l'obiettivo strategico di tutela e valorizzazione dell'immagine dell'Umbria;

A2) *Aree a compatibilità condizionata*. In tali aree, individuate in cartografia I.3.1, dovrà essere effettuato uno studio preventivo riferito prevalentemente alla *localizzazione e la messa in opera di microimpianti (altezza complessiva non superiore a 30 m) che dovrà accertare*, sulla base di una verifica apposita, eseguita

dai proponenti con metodologia analoga e con un livello di precisione pari o superiore a quello effettuato dalla Provincia di Perugia, la non visibilità degli impianti dalla rete viaria principale della provincia nonché l'adeguata ventosità ai fini della funzionalità degli stessi.

Nel caso di impianti di dimensioni superiori ai suddetti microimpianti lo studio preventivo dovrà essere sviluppato anche ai sensi di quanto stabilito per le "Aree potenzialmente compatibili" di cui al successivo punto A3;

A3) *Aree potenzialmente compatibili*. Sono le aree residue rispetto alle tipologie di cui ai precedenti punti A1 e A2. In tali aree, riportate nella cartografia I.3.1, l'istallazione di impianti di produzione di energia eolica è consentita purché sussistano tutte le condizioni di cui a seguito, come desumibili e accertate tramite uno studio preventivo alla istallazione che dovrà verificare:

- a) la verifica di *condizioni di ventosità adeguate* ai fini della funzionalità degli impianti, rilevate in sito per un periodo di tempo continuativo non inferiore a diciotto mesi;
- b) le condizioni di *sicurezza idrogeologica, idraulica e sismica*;
- c) l'*assenza di rischi per le falde sotterranee* in rapporto alla loro vulnerabilità;
- d) le condizioni di *accessibilità dell'area e della sua infrastrutturazione tecnologica ed energetica*.
- e) l'*impatto visivo paesaggistico-panoramico* (visibilità dai punti "tradizionalmente" panoramici – belvedere e con visuali tutelati con vincoli sovraordinati o meno, visibilità dalle strade della rete viaria locale, visibilità dagli insediamenti urbani);
- f) l'*impatto naturalistico* (compatibilità con la componente floristico-vegetazionale, con la componente faunistica ed in particolare con l'avifauna, con il sistema naturalistico ambientale);
- g) l'*impatto socio-economico* (compatibilità con le previsioni degli strumenti di pianificazione, compatibilità con i processi di sviluppo locale già in atto o programmati e con le attività produttive o terziarie presenti in loco).

Lo studio dovrà valutare e confrontare, relativamente ai punti sopra elencati, i vantaggi e gli impatti negativi prodotti dall'intervento di messa in opera e dall'attività dell'impianto.

Art. 35
Beni di interesse storico, vedute e coni visuali

1. Rientrano in tale categoria (elaborato A.3.1. e A.3.4):
 - a) centri e nuclei storici;
 - b) insediamenti storici puntuali: conventi e complessi religiosi, chiese e luoghi di culto, residenze di campagna, edilizia rurale storica e tipica, molini, infrastrutture storiche civili e militari;
 - c) le vedute e coni visuali.

2. Il PRG per i beni di cui al punto a) del comma 1, siano essi attualmente in area urbana o in area extraurbana, deve: assegnare la classificazione di zona omogenea A) ai sensi del D.M. 1444/68, delimitare in termini fondiari tali beni e, al fine della salvaguardia dell'immagine storica degli edifici e del loro principale impianto tipologico strutturale, dettare, anche rifacendosi ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n. 1066 e successive modificazioni ed integrazioni, la normativa che disciplina:
 - la progettazione architettonica ed urbanistica e le modalità di intervento e di valorizzazione finalizzate alla manutenzione e alla trasformazione;
 - le destinazioni d'uso compatibili con i caratteri storici degli edifici ed integrando produzioni artigianali e moderne tecnologie quale condizione di vita per tale tessuto urbano;
 - gli studi utili al processo di recupero, valorizzazione ed integrazione del centro o nucleo storico con il contesto circostante.

3. Il PRG per i beni di cui al punto b) del comma 1 deve:
 - eseguire il loro censimento ai sensi dell'art. 33 c. 5 della L.R. 11/2005 arricchendo, verificando e approfondendo, in tal modo, il repertorio elaborato dal PTCP;
 - delimitare in termini fondiari tali beni, dettare, anche rifacendosi ai contenuti di cui alla D.G.R. del 19 marzo 2007, n. 420, la normativa che disciplina le modalità di intervento e valorizzazione, la loro tutela, i gradi di modificabilità e i possibili riusi funzionali;
 - individuare, ove necessario o ritenuto opportuno, ambiti di rispetto che esaltino le emergenze sia in quanto tali, che quali nodi della rete viaria.
Il PRG potrà assoggettare tali beni alla classificazione e relativa disciplina urbanistica prevista per le zone omogenee A) di cui al D.M. 1444/68. I Comuni potranno richiedere l'inclusione di tali beni negli elenchi di cui al D. Lgs. 42/2004.

4. Per i beni di cui al punto c) del comma 1 il PTCP nell'elaborato A.3.4 presenta un repertorio di vedute o "coni visuali", che costituisce il risultato di una ricerca sulle vedute storiche su cui si basa "l'Immagine dell'Umbria". Il PRG deve recepire le indicazioni riportate nell'elaborato A.3.4, ampliare, se necessario, il repertorio relativamente al proprio territorio, dettare la normativa che disciplina le singole aree interessate. In particolare deve:
 - per le vedute nelle quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali individuare l'area oggetto della veduta e disciplinarne la tutela anche in rapporto al punto di osservazione;
 - per le vedute nelle quali è stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali verificare il rapporto tra la necessità delle scelte urbanistiche comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, definire il tipo di azione da

praticare al fine di arrestare o invertire la tendenza dei processi anomali, ovvero introdurre correttivi e mitigazioni in modo da recuperare gli elementi di qualità delle vedute.

5. Il PRG nel definire e disciplinare i contenuti paesaggistici del proprio territorio, verifica ed approfondisce la sussistenza delle situazioni critiche tipo individuate dal PTCP e descritte nell'elaborato A.3.1 sulla base dell'analisi comparata delle vedute indagate per aggregazioni insediative:

a) ambiti della concentrazione.

Ambiti dove il rapporto tra città e territorio è quasi sempre perduto, negato dallo sviluppo edilizio specie vicino alle grandi infrastrutture. Il PRG deve salvaguardare e conservare le permanenze paesaggistiche che assumono un valore essenziale; deve contrastare la tendenza alla saldatura dei centri, attribuendo particolare valore alle aree ancora libere.

b) Centri storici del policentrismo e della rarefazione.

Il rapporto gerarchico tra città murata e territorio esterno risulta tuttora apprezzabile: è evidente in particolare, nei sistemi collinari, è offuscato in parte dai sistemi pianiziali e collinari, e lungo gli assi infrastrutturali ove la nuova città ha creato spesso fasce indefinite di transizione. Il PRG deve porre particolare attenzione alla definizione dei caratteri volumetrici e tipologici degli insediamenti evitando l'introduzione di tipologie estranee al contesto storico e disciplinando l'utilizzo e l'arredo degli spazi pertinenziali anche in rapporto al mantenimento dei coni visuali significativi. In particolare il PRG deve salvaguardare la conservazione delle visuali più interessanti anche attraverso un'adeguata politica settoriale del verde (privato e pubblico); regolamentare la segnaletica pubblicitaria; definire un rapporto equilibrato tra la valenza naturalistica e quella paesaggistica.

c) Ambiti extraurbani.

Il rapporto fra sistema agricolo, aree boscate ed insediamenti presenta una forte continuità rispetto a quello delle immagini storiche ed i cambiamenti si notano soprattutto nella fascia alto collinare con l'allargamento del bosco. Il PRG deve disciplinare, nelle aree ove sono più evidenti le trasformazioni, gli interventi e prevedere azioni specifiche allo scopo di conservare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storici prevedendone il recupero e la valorizzazione.

a) Grandi panorami (aree oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ed ii. art. 136 comma 1 lett. d).

In queste aree si evidenzia la permanenza dei fattori che definiscono la eccezionalità delle vedute, che richiedono un particolare approfondimento alla pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale. Si tratta di panorami molto vasti che interessano punti posti a quota e distanza molto elevata. Il PRG recepisce le aree suddette, verifica le possibili interferenze con la visuale interessata e il grado di incidenza, definisce le eventuali mitigazioni, disciplina la pianificazione paesaggistica (artt. 30 e 31 PTCP), introduce norme per la manutenzione della vegetazione d'alto fusto e arbustiva finalizzata alla tutela dei valori panoramici ed al realizzarsi di situazioni armoniche coerenti fra la valenza naturalistica e quella paesaggistica.

6. Il PRG recepisce ed integra le *Aree ad alta esposizione panoramica* di cui all'Atlante del sistema ambientale e paesaggistico - Scheda A.7.1, in quanto contesti di primario interesse per la tutela dell'Immagine dell'Umbria ai sensi dell'art. 25 PUT. In questi contesti, i progetti relativi ad opere di infrastrutturazione e ad interventi ed impianti con

ricadute paesaggistiche a livello territoriale, dovranno affrontare il tema della tutela e valorizzazione dell'area interessata evitando di sovrapporre ad essa elementi estranei e tali da confliggere con i caratteri, le dimensioni ed i rapporti che definiscono quell'ambito visivo.

7. Il PRG individua e classifica i crinali in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali ed alle quote di livello e definisce, relativamente alle caratteristiche, un'adeguata fascia di rispetto, per ogni lato della linea di crinale, tale da garantire un orizzonte naturale percepibile dalla viabilità di interesse regionale e provinciale nonché dalle ferrovie. Nelle more di individuazione e classificazione dei crinali e delle fasce di rispetto, per un'ampiezza di m. 30 dalla linea di crinale per ogni lato è vietata la realizzazione di nuovi edifici, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di discariche e depositi, l'installazione di antenne, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.

E' consentita:

- a) l'attività agricola silvo - pastorale;
- b) la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;
- c) l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;
- d) la manutenzione delle sedi stradali;
- e) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c), d), f) dell'art. 3 della L.R. 18.02.2004, n. 1, nonché la trasformazione e l'ampliamento disciplinati nel testo dell'art. 35 della L.R. 22.02.2005, n.11, che non ostacolano la visuale come sopra definita.

Sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone. Il PRG verifica le interferenze delle previsioni vigenti ricadenti nelle fasce di rispetto con i contenuti di cui sopra, definisce eventuali adeguamenti, revisioni e mitigazioni.

Art. 39

Ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 (Art. 146)

1. I caratteri della tutela e valorizzazione delle aree vincolate di seguito descritte, devono essere raccordati ed integrati con la disciplina relativa ai sistemi paesaggistici di cui agli artt. 32, 33 e 34 e con riferimento alle Unità di Paesaggio di cui all'art. 26 , in cui tali aree ricadono.

2. Gli interventi ammessi devono essere progettati ed eseguiti in modo coerente con quanto riportato nell'allegato A alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n.1066 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

3. Ambiti lacustri (lettera b), comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004 e D.G.R. 22.09.95 n. 7131).

Gli ambiti lacustri comprendono il Lago Trasimeno e quelli interessati dal bacino del Chiascio:

a) Lago Trasimeno.

La disciplina paesaggistica inerente l'ambito lacustre del Lago Trasimeno, individuato nell'elaborato A.7.1., nel Repertorio in scala 1: 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g) comma 2 dell'art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000, attiene all'Area naturale protetta "Parco del Trasimeno", istituita con L. R. 9/95. Tale ambito, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 lett. c) art. 136 come complesso caratteristico è assoggettato a quanto previsto al comma 6 dell'art. 38 con particolare attenzione alla vegetazione caratteristica delle zone di transizione tra terra e acqua tipica delle zone umide. I prati umidi ricadenti in tale ambito sono tutelati e ne è espressamente vietata la messa a coltura ed ogni manomissione che ne alteri i caratteri indispensabili alla loro conservazione.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

b) Ambiti interessati dal Bacino del Chiascio.

Gli ambiti di rispetto dal Bacino del Chiascio sono individuati nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1:25.000, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM. Il PRG recepisce tale limitazione. In tali ambiti:

1) sul patrimonio edilizio esistente salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 31 della L. 457/78 e dei commi 7 e 9 dell'art. 8 L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97, così come ora disciplinati nei testi dell'art. 3 della L. R. 18.02.2004, n. 1 e dell'art. 35 della L.R. 22.02.2005, n. 11, finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

2) non devono essere di norma previsti, compatibilmente con le disposizioni dell'art. 48 della L.R. 27/2000 - PUT, nuovi complessi insediativi (zone

omogenee C), D) di cui al D.M. 1444/68, per le zone omogenee F) sono consentiti solo i nuovi complessi insediativi i cui servizi sono volti alla valorizzazione ambientale). La previsione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già previsti è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico - ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o variante dovrà documentare tale eventuale scelta

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

- 3) il PRG potrà prevedere aree per attrezzature di uso pubblico destinate esclusivamente alla fruizione del bene ed alla valorizzazione turistico-ricreativa e sportiva limitatamente all'area del lago, a tal fine dovrà dettare la normativa che, in relazione ai caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, ne definisce la localizzazione e disciplina le modalità di intervento e di valorizzazione.

4. Ambiti fluviali (lettera c), comma 1, art.142 del D.Lgs 42/2004 e D.G.R. 22.09.95 n. 7131).

a) Aree di interesse paesaggistico - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Tali aree sono definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 e dai tematismi contenuti nel CD ROM a scala di acquisizione 1:10.000.

In tali aree, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36:

- 1) sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale, compresa la previsione di zone a parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

- 2) è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

- 3) salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 48 L.R. 27/2000 - PUT è vietata ogni forma di edificazione all'esterno dei centri abitati a distanza inferiore ai 100 metri dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali nonché delle caratteristiche morfologiche dell'area interessata può ridurre tale distanza fino a 30 m.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

All'interno dei centri abitati definiti dal PRG la fascia di inedificabilità è di 30 m. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico, geologico, delle caratteristiche morfologiche dell'area, nonché degli aspetti naturalistici ambientali per le zone omogenee B), e per quelle omogenee C), D), F) D.M. 1444/68 dotate di Piano Attuativo adottato alla data di entrata in vigore del presente PTCP, può ridurre la distanza di inedificabilità di 30 metri dalle sponde dei fiumi, fermo restando il divieto di edificabilità per una fascia di 10 metri dalle stesse sponde. Il PRG detta, sulla base delle verifiche di cui sopra e con le limitazioni da esse eventualmente imposte, la relativa disciplina.

- 4) è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico - sanitarie
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
- 5) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) di cui al D.M. 1444/68). La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti, compatibilmente con le disposizioni dell'art. 48 L.R. 27/2000, è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico - ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);
- 6) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b,) c), d), e) dell'art. 31 della L. 457/78 e dei commi 7 e 9 dell'art. 8 L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L. R. 31/97, così come ora disciplinati nei testi dell'art. 3 della L. R. 18.02.2004, n. 1 e dell'art. 35 della L.R. 22.02.2005, n. 11, finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate.
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
- 7) sono inoltre ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e all'itticoltura, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto. Per tali interventi il PRG detta la relativa disciplina (art. 48 comma 5 L.R. 27/2000 - PUT).
Il PRG deve perimetrare in termini fondiari alla scala 1:10.000 dette aree.
- b) Il PTCP inoltre ha definito le aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale. Tali aree sono definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 nonché dai tematismi contenuti nel CD ROM alla scala di acquisizione 1:10.000. In tali aree le limitazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) hanno valore di Direttive ai sensi dell'art. 5.
Il PRG dovrà recepire in termini fondiari, alla scala 1:10.000, dette aree, con gli scostamenti commisurati al passaggio di scala. Qualora il Comune si discosti in maniera significativa dalla perimetrazione del PTCP dovrà dimostrare ed adeguatamente motivare tale scostamento.

5. Ambiti montani (lettera d), comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004)
Sono le aree definite nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1 : 25.000, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM, costituite dagli ambiti montani posti al di sopra dei 1.200 mt. s.l.m. In tali aree:
- a) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale, che possono pregiudicare le caratteristiche dei luoghi;
 - b) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi zone omogenee C), D), F) di cui al D.M. 1444/68. La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta;
 - c) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e) dell'art. 31 della L. 457/78 e ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 L.R. 31/97, così come ora disciplinati nei testi dell'art. 3 della L. R. 18.02.2004, n. 1 e dell'art. 35 della L.R. 22.02.2005, n. 11. Il PRG potrà prevedere attrezzature ed impianti finalizzati al godimento della risorsa ambientale e quelle destinate ad attività zootecniche legate ad allevamenti di tipo brado e semibrado, a tal fine deve dettare la normativa che disciplina le modalità di intervento in relazione al carattere ambientale e paesaggistico dell'area.
(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
6. Ambiti dei parchi (lettera f), comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004).
Nelle aree definite negli elaborati A.7.1. e A.7.2, nel Repertorio alla scala 1 : 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g), comma 2 art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM a scala di acquisizione 1:10.000, costituite da Parchi nazionali e regionali, la normativa paesaggistica di riferimento è quella definita dal Piano del parco come stabilito dal comma 7 dell'art. 12 della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" per quanto concerne il Parco Nazionale dei Sibillini e dai Piani delle Aree naturali protette regionali, come previsto dal comma 9 dell'art. 12 della L. R. 9/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino all'approvazione del Piano del Parco per le aree naturali protette gli interventi consentiti dall'art. 10 della L.R. 9/95, sono disciplinati dal comma 6 dell'art. 38
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
7. Ambiti delle aree boscate (lettera g), comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004).
Le aree boscate sono quelle definite nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1:25.000, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM, ripresi dalla Carta Forestale regionale e delimitati in termini fondiari dal P.R.G.
In tali aree, nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36, sono ammesse:
- a) la realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo;
 - b) la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce tagliafuoco;

- c) le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere a) b) c) d) art. 31 L. 457/78 e commi 7 e 9 dell'art. 8 della L.R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97, così come ora disciplinati nel testo degli articoli 3 e 35 della L.R. 22.02.2005, n. 1;
- e) l'attività estrattiva compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni con il regime delle acque con la caduta dei massi con l'azione frangivento nel rispetto delle modalità e procedure di cui alla L.R. 2/2000 e ss. mm. ed ii. e regolamento regionale 3/2005.

In tali aree nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001 è vietato, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36:

- f) il prelievo non regolamentato di biomassa;
- g) la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
- h) la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
- i) l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;
- j) la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;
- k) la realizzazione di nuovi interventi edilizi;
- l) nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 m. dalle aree boscate è fatto salvo quanto indicato all'art. 15 della L.R. 28/2001;
- m) Nelle aree boscate che siano state percorse dal fuoco è vietato ogni intervento edificatorio, fatto salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio. E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
I rimboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate nel comma 3 dell'art. 31 "Indicazioni per i rimboschimenti".
(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

8. Ambiti degli usi civici (lettera h), comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004)

Nelle aree definite nell'elaborato A.7.1, nel Repertorio alla scala 1 : 25.000 e nella Carta Topografica Regionale delle perimetrazioni delle zone sottoposte a tutela, elaborata dalla Giunta Regionale, zone interessate da usi civici valgono le norme di cui alle lettere d) e g) del comma 1, articolo 142 del D.Lgs 42/2004 rispettivamente "Ambiti montani" e "Ambiti delle aree boscate".

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

9. Ambiti della zone umide (lettera i), comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004).

L'area ed il sito compreso negli elenchi di cui al D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 di protezione delle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) è quella della palude di Colfiorito ed è ricompresa entro il perimetro dei relativi Parchi regionali di cui alla L. R. 9/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale ambito è assoggettato a quanto previsto al comma 6 del presente articolo.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

10. Ambiti di interesse archeologico (lettera m), comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004).

Sono le aree riportate negli elaborati A.7.1. e A.7.2, nel Repertorio alla scala 1: 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui alla lettera g) art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000, come “aree archeologiche definite” che comprendono le aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera m) comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004.

Nelle aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della lettera m), comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004 l'esercizio delle funzioni Comunali viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale concernente le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubbliche che private;

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

11. Le direttive riguardanti le *Aree ad alta esposizione panoramica* di cui all'art. 29 c. 1 lett. g) e c. 4 ed all'art. 35 c. 6 assumono valore di prescrizione nell'ambito delle aree soggette a tutela paesaggistico-ambientale di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ed ii.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

12. All'interno degli ambiti individuati dai commi 3, 4 punto 1 e commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 del presente articolo le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati all'art. 4 della L.R. 18.02.2004, n. 1.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

13. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sono assoggettate alle limitazioni e modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

Art. 40 oggetto di variante (in aggiunta)

Art. 40
Norma transitoria

Fino alla definizione della procedura "in itinere" di riconoscimento della Valnerina come patrimonio mondiale dell'umanità tutelato dall'UNESCO e comunque non oltre il 31.12.2009, nell'area interessata, non è consentita l'installazione di impianti eolici.

Art. 18

Contenuti generali del PRG rispetto alle trasformazioni urbanistiche

1. Per la tecnica di redazione del PRG vengono individuate tre questioni tematiche per le quali il PTCP ritiene opportuno fornire direttive specifiche: il meccanismo attuativo, la definizione degli indici di edificabilità, il controllo delle destinazioni d'uso delle aree urbane ed extraurbane.
2. Per l'attuazione delle previsioni, fermo restando quanto stabilisce la normativa vigente ed in particolare la L.R. 11/2005, il PRG deve definire con una estrema semplificazione la zonizzazione. A tal fine è auspicabile che l'articolazione del PRG in parte strutturale, ma soprattutto con il ruolo, a tal fine determinante, della parte operativa, definisca una effettiva soluzione del problema dell'attuazione delle previsioni di piano, sia nella città consolidata che nei nuovi complessi insediativi.
3. Il PRG deve tendere ad un disegno compiuto, coerente e funzionale della città e del territorio che relazioni la città di più recente formazione con quella storica e con il paesaggio e il territorio circostante. Il PRG deve elaborare tecniche di zonizzazione che tendano a superare valutazioni esclusivamente funzionali per caratterizzarle rispetto ad una attenta lettura analitica dei contesti urbani e territoriali e della loro formazione in termini cronologici e morfologici.
4. Per gli indici di edificabilità, il PTCP, confermando di massima le tendenze in atto, definisce le seguenti direttive:
 - a) l'indice di utilizzazione territoriale (Ut) per i Comuni appartenenti alla classe della concentrazione non deve superare i 3.500 mq/ha nelle trasformazioni più intensive; mentre l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non deve superare il limite di 1 mq/mq;
 - b) per i Comuni appartenenti alla classe del policentrismo diffuso e per quelli della rarefazione tali indici sono: Ut 2.000 mq/ha e Uf 0,6 mq/mq.
5. Il PRG per le destinazioni d'uso e gli usi compatibili nelle aree urbanizzate, nel rispetto della normativa regionale vigente ed in particolare delle LL.RR. 1/2004 e 11/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, deve:
 - a) favorire l'integrazione funzionale tra residenza, terziario e attività produttive compatibili sia nella città consolidata che nelle zone per nuovi complessi insediativi secondo regole generali che assegnino alla residenza (comprese le attività ricettive e alberghiere) un minimo del 40% della superficie realizzabile e al terziario (comprese le attività commerciali al servizio della residenza e l'artigianato di servizio) un minimo del 25%. Ciò assume particolare importanza per i comuni della classe della concentrazione;
 - b) per i centri e i nuclei storici, al fine di un loro recupero funzionale ed economico, facilitare e valorizzare l'integrazione degli usi, con particolare riferimento alla salvaguardia e al recupero delle attività produttive insediate compatibili e all'incentivazione di nuove localizzazioni nel rispetto delle qualità insediative e tipologiche presenti.

In generale non rientrano tra le destinazioni definite compatibili quegli usi che riguardano insediamenti specializzati, come i centri commerciali e direzionali, o le attività la cui produzione di beni e servizi risulta contrastante, a giudizio del PRG, dal punto di vista ambientale o edilizio e/o per le emissioni in atmosfera, per l'inquinamento

acustico, elettromagnetico e luminoso, con le altre forme insediative;

- c) favorire l'integrazione funzionale tra le attività di produzione e quelle di servizio sia per quanto riguarda le aree produttive di nuova previsione che la riorganizzazione di quelle preesistenti; definendo soluzioni finalizzate a migliorare e preservare le condizioni ambientali ed insediative dell'intorno prevedendo adeguate fasce di rispetto che dovranno essere opportunamente alberate e sistemate;
- d) prevedere che la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali e direzionali, o la ristrutturazione di quelli esistenti, avvenga nel rispetto delle norme statali e regionali in materia e che tali previsioni dovranno essere corredate da studi di valutazione dei flussi di traffico veicolare da esse indotto, rispetto ai quali vanno ridefiniti ed adeguati gli standard di parcheggio;
- e) prevedere che la localizzazione di nuovi complessi insediativi o l'ampliamento di quelli esistenti non avvenga a distanza inferiore a metri 800 dagli impianti zootecnici o dalle industrie insalubri e viceversa (comma 6 art. 27 L.R.

24 marzo 2001 n. 27 - PUT).

Il PRG per le attività produttive non compatibili di cui al D. Lgs. 17.08.1999 n. 334 deve prevedere, nel rispetto del D.M. 09.05.2001:

- f) l'ubicazione di aree destinate a stabilimenti a rischio di incidente rilevante, definite con le forme della copianificazione di cui all'art. 8, deve avvenire:
 - tenendo conto delle interazioni con gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili delle aree circostanti e degli elementi puntuali in esse presenti e dei confini territoriali comunali;
 - assicurare requisiti minimi di sicurezza per la popolazione, i centri abitati e le infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali;
 - prevedere adeguate fasce di rispetto opportunamente dimensionate e sistemate in relazione alla tipologia industriale ed agli effetti che essa potrebbe produrre;
- g) una specifica normativa che tenga conto delle problematiche territoriali ed infrastrutturali di area vasta e del controllo dell'urbanizzazione, accompagnata dall'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR);
- h) che nel rilascio delle concessioni edilizie e autorizzazioni si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti;
- i) che gli standard urbanistici necessari devono essere dimensionati in base alla soluzione che comporta i maggiori valori.

6. Per la destinazione d'uso e gli usi compatibili delle aree extraurbane, il PTCP riafferma il primario e fondamentale ruolo dell'attività agricola ed individua come preciso obiettivo l'integrazione tra la funzione produttiva e le esigenze ambientali.

Il PRG per le aree extraurbane in sede di recepimento delle aree di particolare interesse agricolo e di quelle boscate secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 20 della L.R. 27/2000 - PUT deve:

- a) affrontare e dettare la normativa circa la problematica dell'integrazione tra funzione produttiva e ambientale favorendo lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e a basso impatto, valorizzando le risorse multifunzionali dell'azienda agricola e le colture tipiche, tutelando i suoli ad alta vocazione agricola, salvaguardando le aree boscate, recuperando i territori marginali, localizzando appropriatamente gli insediamenti zootecnici, preservando il paesaggio rurale, facilitando lo sviluppo delle funzioni economiche e l'organizzazione aziendale;
- b) considerare il patrimonio edilizio esistente utilizzabile non soltanto per l'uso agricolo e residenziale, ma anche, compatibilmente con le caratteristiche

architettoniche e dell'ambiente circostante e nel rispetto degli standard necessari, per le attività connesse previste dal D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228. A tal fine il PRG compatibilmente con le normative regionali in materia deve:

- 1) censire gli immobili sparsi nel territorio aventi valore storico e tipico dell'edilizia rurale sia abitativa che produttiva ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2005;
- 2) definire, per gli edifici di cui al punto 1), normative appropriate, conformi alle disposizioni di cui alla DGR n. 420 del 19 marzo 2007, per la conservazione, salvaguardia e uso individuando quelli per i quali sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c) art. 3 L.R. 18/02/2004 n. 1 e quelli di cui alla lett. d) art. 3 L.R. 18/02/2004 n. 1 compatibili;

c) regolamentare l'edificazione in area agricola, nel rispetto della legislazione regionale vigente, e in particolare deve:

- 1) delimitare il territorio agricolo, zone "E", in cui è consentita l'attività agricola e la realizzazione di nuovi edifici produttivi e residenziali con i limiti stabiliti dalla L.R. 11/2005 e quelli di cui all'art. 36;
- 2) subordinare la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza, o ad annessi agricoli, o per attività consentite:
 - alla dimostrazione, da parte dell'imprenditore agricolo con un piano produttivo aziendale i cui contenuti, sostenuti anche da una relazione tecnico - agronomica, sono fissati dal PRG, dell'indispensabilità per l'uso produttivo, delle nuove costruzioni;
 - ad un vincolo di asservimento registrato e trascritto nei modi di legge, dei terreni interessati;
 - ad un vincolo di destinazione d'uso ventennale dei nuovi edifici per annessi agricoli o per altre attività connesse;
- 3) definire normative che regolamentano l'ambientazione dell'edificazione sia essa produttiva che residenziale in relazione ai caratteri definiti dalle singole unità di paesaggio;
- 4) definire, nel rispetto dell'art. 34 della L.R. 11/2005 e della D.G.R. n. 955 del 7 giugno 2006, la normativa per la realizzazione di serre;
- 5) definire, anche nel rispetto della L.R. 28/2001, del relativo Regolamento di attuazione n. 7/2002 e della D.G.R. n. 674 del 27/04/2006, la disciplina degli interventi che comportano movimenti di terra, salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità costituiscono una lettura del paesaggio connesso all'uso agricolo del territorio.

7. I nuovi insediamenti turistici assimilati a zone omogenee C) o i nuovi impianti produttivi turistici assimilati a zone omogenee D) o F) (D.M. 1444/68 previsti dal PRG o dalle sue successive varianti, sono sottoposti alle limitazioni che regolamentano la localizzazione di dette zone omogenee, l'indice di utilizzazione territoriale massimo ammesso è di 830 mq/ha, esso va conteggiato nel dimensionamento del PRG come regolamentato dal successivo art. 20 o, in caso di varianti ai sensi dell'art. 30 lett. d) L.R. 31/97 compensato con le modalità di cui alla D.G.R. 8330 del 23/12/1997.

8. I Comuni, nella redazione del PRG – Parte strutturale ai sensi della L.R. 22.02.2005, n. 11, al fine di perseguire processi di pianificazione integrata urbanistico-ambientale del territorio, nella citata Parte strutturale operano nel rispetto dell'art. 4 della L.R. 9/2002. In sede di redazione del PRG - parte operativa effettuano i conseguenti approfondimenti anche ai fini della individuazione delle aree sensibili, di cui al c. 2, art. 4, della L.R. 14.06.2002 n. 9; in questo caso, preventivamente alla sua approvazione, dovrà essere formalizzata l'intesa con la Provincia ai sensi del c. 3, art. 4, della L.R. 9/2002.